



CITTÀ DI AVOLA

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

N° 08 del Registro

Data, 21-06-2024

OGGETTO: Presa d'Atto della ridefinizione dei limiti dimensionali delle tipologie commerciali di cui all'art. 43 della L.R. 31/01/2024 ed **Adeguamento a tale ridefinizione delle "Norme di Attuazione"** relative alla Programmazione Urbanistica per il Settore Commerciale, approvata contestualmente al Piano Regolatore Generale con D.Dir. n. 425/DRU del 08/04/2003 e successive modifiche ed integrazioni.

PROPOSTA DI DELIBERAZIONE SETTORE IV (Urbanistica) e SETTORE VI (Sviluppo Economico e Tributi)

**IL CAPO SETTORE IV
e il CAPO SETTORE VI**



PREMESSO che:

- con Decreto Dirigenziale n. 425/DRU del 08 aprile 2003, ai sensi dell'art. 4 della Legge Regionale n. 71 del 27 Dicembre 1978, in conformità ai pareri resi dal Consiglio Regionale dell'Urbanistica con i voti n.613 del 18 aprile 2002, n.88 del 13 febbraio 2003 e n.108 del 06 marzo 2003, è stato approvato il Piano Regolatore Generale con gli atti ad esso relativi, ivi comprese le "**Norme di Attuazione**" inerenti alla **Programmazione Urbanistica per il Settore Commerciale**;
- con Delibera del Consiglio Comunale n. 3 del 29/01/2008, si è formalizzata la Presa d'Atto degli elaborati di Piano Regolatore Generale, ivi comprese le "**Norme di Attuazione**" in argomento;
- con Delibera n. 16 del 11/03/2011 il Consiglio Comunale ha adottato alcune modifiche e integrazioni alle Norme di Attuazione della Programmazione Urbanistica per il Settore Commerciale, riportando nell'Allegato "A" alla delibera medesima le Norme con le modifiche ed integrazioni adottate;

- con Delibera n. 65 del 04/11/2014, il Consiglio Comunale, ha confermato gran parte delle modifiche ed integrazioni di cui alla delibera n. 16/2011, tra cui le modifiche all'art. 16 delle "Norme di Attuazione" in argomento (concernenti le aree destinate agli insediamenti commerciali di medie strutture di vendita al dettaglio), adottando nel contempo ulteriori variazioni alle restanti modifiche ed integrazioni;
- con nota prot. n. 10659 del 02/04/2015 l'Ufficio Urbanistica ha inviato al Dipartimento Urbanistica dell'A.R.T.A. (Ufficio di Staff 4) la sopra specificata delibera n. 65/2014 per essere assoggettata, per come richiesto dall'ARTA medesima, alla procedura V.A.S. (Valutazione Ambientale Strategica) ex art. 12 del D. lgs n. 152/2006 e s.m.i. e Art. 8 del D.P.R. 8 luglio 2014 n. 23;
- con D.A. n. 190 del 21/05/2015, trasmesso al Comune con nota prot. n. 12346 del 26/05/2015, il Dipartimento Urbanistica dell'A.R.T.A. ha esitato la Programmazione Urbanistica per il Settore Commerciale di cui alla Delibera n. 65/2014, decidendo di escluderla dalla procedura V.A.S. e comunicando al Comune di provvedere alla pubblicazione del decreto all'Albo Pretorio Comunale e sul proprio sito web;

VISTE le "Norme di Attuazione" inerenti alla Programmazione Urbanistica per il Settore Commerciale, approvate con Decreto Dirigenziale n. 425/DRU del 08 aprile 2003;

VISTO il D.Dir. n. 425/DRU del 08 aprile 2003;

VISTO il D.Dir. n. 565/DRU del 25 maggio 2004;

VISTO il D.D.G. n. 828 del 4 agosto 2009;

VISTO il D.D.G. n. 247 del 19 maggio 2010;

VISTE le modifiche e integrazioni (alle Norme di Attuazione della Programmazione Urbanistica per il Settore Commerciale) adottate con la Delibera consiliare n. 16/2011;

VISTA la Delibera di C.C. n. 16 del 11/03/2011

VISTA la Delibera di C.C. n. 65 del 04/11/2014, concernente la conferma di gran parte delle modifiche e integrazioni di cui alla suindicata delibera 16/2011 e l'adozione di ulteriori variazioni;

VISTA la Revisione del Piano Regolatore Generale, adottato con Delibera del C.C. n. 21 del 20/04/2017, divenuto esecutivo a seguito di Delibera di presa d'atto del C.C. n. 9 del 13/05/2021;

VISTA la L.R. 31 gennaio 2024, n. 3 concernente "Disposizioni varie e finanziarie", pubblicata nella GURS del 03/02/2024 e ripubblicata (corredata delle note utili ad agevolarne la lettura) nella GURS del 16/02/2024, e in particolare l'art. 43, che apporta modifiche al comma 1 dell'art. 2 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28;

VISTO il comma 1 dell'art. 2 della L.R. n. 28/1999 come modificato dall'art. 43 della L.R. n. 3/2024, che testualmente, alle seguenti lettere, definisce:

- e) per "esercizi di vicinato" gli esercizi aventi superficie di vendita non superiore al 30% di quella massima definita dalla lettera f);
- f) per "medie strutture di vendita" gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera e) e fino a 1.000 mq. nei comuni con popolazione residente inferiore a 10.000 abitanti; fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente non oltre i 100.000 abitanti; fino a 2.000 mq. nei comuni con popolazione superiore a 100.000 abitanti;

CONSIDERATO che l'art. 3 delle "Norme di Attuazione" in argomento, alle seguenti lettere, definisce:

- e) per esercizi di vicinato, i piccoli esercizi aventi superficie di vendita fino a 150 mq;



f) per medie strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera e) e fino a 1.000 mq;

DATO ATTO che le definizioni di cui all'art. 3 delle "Norme di Attuazione" in argomento, prima delle sopravvenute modifiche di cui all'art. 43 della L.R. n. 3/2024, erano in linea con le disposizioni della L.R. n. 28/1999;

RITENUTO perseguire, ai fini di tendere ad un più equilibrato sviluppo delle differenti tipologie distributive, obiettivi di programmazione urbanistica per il settore commerciale in ossequio alle direttive regionali, in quanto tali direttive stabiliscono i principi e le norme che regolano l'esercizio dell'attività commerciale, perseguendo:

- a) la trasparenza del mercato, la concorrenza, la libertà di impresa e la libera circolazione delle merci;
- b) la tutela del consumatore, con particolare riguardo all'informazione, alla possibilità di approvvigionamento, al servizio di prossimità, all'assortimento e alla sicurezza dei prodotti;
- c) l'efficienza, la modernizzazione e lo sviluppo della rete distributiva, nonché l'evoluzione tecnologica dell'offerta, anche al fine del contenimento dei prezzi;
- d) il pluralismo e l'equilibrio tra le diverse tipologie delle strutture distributive e le diverse forme di vendita, con particolare riguardo al riconoscimento e alla valorizzazione del ruolo delle piccole e medie imprese;
- e) la valorizzazione e la salvaguardia del servizio commerciale nelle aree urbane;

VISTA la Circolare 28 febbraio 2024, n. 2, con la quale l'Assessorato Regionale delle Attività Produttive, in riferimento alle modifiche alla L.R. n. 28/1999 di cui all'art. 43, comma 1, della L.R. n. 3/2024, nel fornire alcuni opportuni chiarimenti in ordine alle suddette novità normative, ha esplicitato il proprio avviso che i nuovi limiti dimensionali, sia degli esercizi di vicinato che delle medie e grandi strutture di vendita, trovano immediata applicazione senza che ciò comporti la necessità di adeguare gli strumenti urbanistici vigenti alle nuove disposizioni normative;

RITENUTO comunque, nonostante l'avviso dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive esplicitato con la predetta circolare n. 2/2024, adeguare le "Norme di Attuazione" inerenti alla Programmazione Urbanistica per il Settore Commerciale, vigenti nel territorio di Avola, alla L.R. 22 dicembre 1999, n. 28, come modificata dall'art. 43 della L.R. 31/01/2024, n. 3, nonché alla zonizzazione della revisione del P.R.G. vigente;

RITENUTO indispensabile, anche, al fine di allineare alcuni riferimenti di dette "Norme di Attuazione" con la nuova zonizzazione del P.R.G. vigente di cui alla delibera di C.C. n. 9/2021

VISTO l'O.R.E.L. 15 marzo 1963, n. 16 e successive modifiche e integrazioni;

PROPONGONO

- 1) di prendere atto, a seguito dell'avvenuta pubblicazione della L.R. 31/01/2024 n. 3, della modifica, nel territorio della regione Sicilia e nei comuni con popolazione residente compresa tra 10.000 e 100.000 abitanti, del dimensionamento di superficie delle varie strutture di vendita, elevato:
 - a) per gli esercizi di vicinato, da mq. 150 a mq. 450, corrispondente al 30% di quella massima riferita alle medie strutture di vendita;
 - b) per le medie strutture di vendita, da mq. 1.000 a mq. 1.500.
- 2) di adeguare le "Norme di Attuazione" inerenti alla Programmazione Urbanistica per il Settore Commerciale, vigenti nel territorio di Avola, alla L.R. 22 dicembre 1999, n. 28, come modificata dall'art. 43 della L.R. 31/01/2024, n. 3, e di apportare, pertanto, alle medesime norme, le seguenti modifiche:



- a) alla lettera a) del comma 2. dell'art. 2, dopo gli estremi degli strumenti attuativi previgenti, inserire gli estremi del P.R.G. vigente e precisamente: “- alla revisione del P.R.G. adottato con Delibera del C.C. n. 21 del 20/04/2017, divenuto esecutivo a seguito di Delibera di presa d'Atto del C.C. n. 9 del 13/05/2021.”;
- b) alla lettera b) del comma 2 dell'art. 2, dopo la frase “- Legge Regionale 22.12.1999, n. 28, concernente la “Riforma della disciplina del commercio”, inserire la seguente frase “ e successive modifiche ed integrazioni”;
- c) al comma 1 dell'art. 3:
- sostituire l'intera frase della lettera e) con la seguente: “per esercizi di vicinato, gli esercizi aventi superficie di vendita non superiore al 30% di quella massima definita dalla lettera f)”;
 - sostituire l'intera frase della lettera f) con la seguente: “per medie strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera e) e fino a 1.500 mq.”;
- d) al comma 2. dell'art. 4:
- alla lettera a) modificare la consistenza di “150 mq” in “450 mq”;
 - alla lettera b) sostituire le parole “tra 151 e 1.000 mq” con le seguenti “tra 451 e 1.500 mq”;
- e) all'art. 5, comma 1., lettera a), dopo la frase “Riforma della disciplina del commercio”, inserire la seguente frase “ e successive modifiche ed integrazioni”;
- f) all'art. 15, comma 1.:
- dopo la frase “non superi il limite massimo stabilito per le medie strutture (mq”, sostituire la cifra “1000” con la cifra “1.500”;
 - dopo la frase “ovvero dell'articolo 4, comma 2, lettera a), delle presenti norme, è di mq”, sostituire la cifra “150” con “450”;
 - sostituire il primo periodo del punto a) con il seguente “tutte le zone “A” (centro storico), individuate nell'ambito dell'abitato in cui sono compresi l'impianto urbanistico originario della città a matrice esagonale, zone ad esso adiacenti risalenti al periodo ottocentesco e novecentesco di seconda espansione, il Borgo marinaro e il complesso della tonnara di Avola.”;
 - sostituire l'intero contenuto del punto b) con il seguente “tutte le zone “B”.”;
 - sostituire l'intero contenuto del punto c) con il seguente “tutte le zone “Ci”, “Cs”, “AP” e “Pdc”.”;
 - sostituire l'intero contenuto del punto d) con il seguente “tutte le zone “D”.”;
- g) all'art. 15, comma 2., dopo la frase “della L.R. n.28/1999” inserire la seguente frase “e successive modifiche ed integrazioni”;
- h) all'art. 15, comma 3., dopo la frase “nelle zone “F” e relative sottozone” sopprimere la seguente frase “e “K” relativamente ai servizi di ristoro” e dopo la frase “in tutte le altre zone dello strumento urbanistico” inserire la seguente frase “non esplicitate ai punti del comma 1. del presente articolo”;
- i) al comma 1 dell'art. 16:
- dopo la frase “nel rispetto dei limiti dimensionali massimi stabiliti” sostituire le parole “in mq 1000” con le parole “in mq 1.500”;
 - dopo la frase “in tutte le zone omogenee del P.R.G. vigente” inserire la frase “ivi compresi gli Ambiti di Perequazione”;



- dopo la frase "con esclusione delle zone, sostituire la frase " "D3" (Turistico-Alberghiera), "E" (rurale o agricola), "E1" (agricola di salvaguardia ambientale), "F" (zone pubbliche e di interesse generali), "G" (parchi naturali) e "K" (Camping)" con la seguente frase " "D4" (Attività ricettive per la fruizione della costa), tutte le zone "E" ed "F" ;

- 3) di approvare, conseguentemente, l'elaborato denominato "Allegato "A"" ad oggetto "NORME DI ATTUAZIONE della PROGRAMMAZIONE URBANISTICA PER IL SETTORE COMMERCIALE", nel cui articolato, a cura dei proponenti, sono state evidenziate "in rosso" le soppressioni e riportate "in verde" le modifiche e integrazioni, allo scopo di adeguarne il contenuto alle proposte di cui al precedente punto 2).
- 4) di incaricare il Capo Settore IV di provvedere ad ogni altro incombente di legge che direttamente o indirettamente consegue all'avvenuta adozione delle suindicate modifiche ed integrazioni.
- 5) di dare atto che la presente deliberazione comporta per il Comune l'onere finanziario strettamente necessario per le spese di pubblicazione (ai sensi dell'art. 3 della L.R. n. 71/78) quantificabili in misura non superiore ad € 3.000,00 (Euro Tremila/00) da imputarsi al cap. 178 del redigendo bilancio di previsione 2024-2026.

SI RICHIEDE L'IMMEDIATA ESECUTIVA.

Data proposta, 06/05/2024

Per il SETTORE VI

IL CAPOSETTORE
(Geom. Carmelo MACAUDA)



Per il SETTORE IV

IL CAPO SETTORE
(Dot. Ing. P. GAMBUSZA)





CITTÀ DI AVOLA

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

PIANO REGOLATORE GENERALE

approvato con D.Dir. 08/04/2003 n. 425 e 25/05/2004 n. 565

Delibera del C.C. di presa d'Atto n. 3 del 29/01/2008,

revisionato e adottato con Delibera del C.C. n. 21 del 20/04/2017,

divenuto esecutivo a seguito di Delibera di presa d'atto del C.C. n. 9 del 13/05/2021

NORME DI ATTUAZIONE

DELLA PROGRAMMAZIONE URBANISTICA PER IL SETTORE COMMERCIALE

ADEGUATO alla L.R. 22 dicembre 1999, n. 28, come modificata
dall'art. 43 della L.R. 31/01/2024, n. 3, con Delibera del C.C. n.
del / /

con le modifiche ed integrazioni in proposta
evidenziate: "in rosso", le soppressioni
e "in verde" le modifiche e integrazioni

A cura dei SETTORI IV e VI

Avola, 06/05/2024

IL CAPO SETTORE VI
(Geom. Carmelo MACAUDA)

IL CAPO SETTORE IV
(Ing. Pasquale GAMBENZA)

Visti:

L'ASSESSORE ALL'URBANISTICA
(Arch. Paolo PANASI)

L'ASSESSORE AL COMMERCIO
(Dot.ssa Deborah ROSSITTO)

IL SINDACO
(On. Avv. Rossana CANNATA)

INDICE

Titolo I - DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Capo I - Disposizioni generali

Art. 1 - *Elementi costitutivi della Programmazione Urbanistica per il Settore Commerciale*

Art. 2 - *Applicazione*

Capo II - Principi generali

Art. 3 - *Definizioni*

Art. 4 - *Definizione della superficie di vendita e delle tipologie degli esercizi commerciali*

Art. 5 - *Altre definizioni*

Titolo II - PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA

Capo I - Esercizio dell'attività di vendita al dettaglio

Art. 6 - *Esercizi di vicinato*

Art. 7 - *Medie strutture di vendita*

Art. 8 - *Grandi strutture di vendita*

Capo II - Studi di impatto per le grandi strutture di vendita, criteri di valutazione e limiti alla validità delle autorizzazioni

Art. 9 - *Studi di impatto per le grandi superfici di vendita*

Art. 10 - *Criteri di valutazione degli studi di impatto da parte delle conferenze di servizi ai fini del rilascio dell'autorizzazione*

Art. 11 - *Limiti alla validità delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita*

Titolo III - L'AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

Capo I - Criteri e procedimenti

Art. 12 - *Criteri per il rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita (ai sensi dell'art.8, c.3, L.R. 22.12.1999, n.28)*

Art. 13 - *Norme sul procedimento relativo al rilascio delle autorizzazioni per medie strutture di vendita (ai sensi dell'art.8, c.4, L.R. 22.12.1999, n. 28)*

Titolo IV - LA CONCESSIONE EDILIZIA PER L'APERTURA DI UNA MEDIA E GRANDE STRUTTURA DI VENDITA

Capo I - Correlazione e semplificazione dei procedimenti

Art. 14 - *Disposizioni per la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e dell'autorizzazione all'apertura di una media e grande struttura di vendita (ai sensi dell'art.10, c.1, L.R. 22.12.1999, n. 28)*

Titolo V - PROGRAMMAZIONE URBANISTICA

Capo I - L'insediamento delle attività commerciali riferiti ai diversi ambiti territoriali (Zone di P.R.G.)

Art. 15 - *Aree destinate agli esercizi di vicinato*

Art. 16 - *Aree destinate agli insediamenti commerciali di medie strutture di vendita al dettaglio*

Art. 17 - *Aree destinate agli insediamenti commerciali di grandi strutture di vendita al dettaglio*

Art. 18 - *Aree pubbliche destinate a mercati di tipo giornaliero, periodico o fisso*

Art. 19 - *L'insediamento delle attività commerciali nel centro storico*

Art. 20 - *Interventi per la valorizzazione commerciale dei centri storici e di altre aree urbane*

Art. 21 - *Commercio nelle aree di valore storico, archeologico, artistico o ambientale*

Capo II - Vincoli di natura urbanistica

Art. 22 - *Disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico*

Art. 23 - *Dotazioni di parcheggi pertinenziali*

Art. 24 - *Disciplina delle aree di sosta*

Art. 25 - *Verifiche di impatto sulla viabilità*

CITTÀ DI AVOLA

(Libero Consorzio Comunale di Siracusa)

PROGRAMMAZIONE URBANISTICA PER IL SETTORE COMMERCIALE

ADEGUAMENTO DELLA RIELABORAZIONE TOTALE DEL PIANO REGOLATORE GENERALE,
DELLE PRESCRIZIONI ESECUTIVE E DEL REGOLAMENTO EDILIZIO, VIGENTI
ADOTTATI DAL CONSIGLIO COMUNALE CON LA DELIBERAZIONE N.74 DEL 07.12.2000,
IN ATTUAZIONE
DELL'ART. 5, C.7, DELLA L.R. 22.12.99, N.28, E DEL D.P.R.S. 11.7.00, N.165

NORME DI ATTUAZIONE

TESTO

delle MODIFICHE ed INTEGRAZIONI della
NORMATIVA
dello STRUMENTO URBANISTICO GENERALE
e dei
PIANI ATTUATIVI

APPROVATO dall'ASSESSORATO REGIONALE T.A. con D. Dir. N.425 dell'8 aprile 2003

MODIFICATO E INTEGRATO con Delibere del Consiglio Comunale
n. 16 del 11/03/2011 e n. 65 del 04/11/2014

ADEGUATO alla L.R. 22 dicembre 1999, n. 28, come modificata dall'art. 43
della L.R. 31/01/2024, n. 3, con Delibera del C.C. n. del / /

Titolo I DISPOSIZIONI E PRINCIPI GENERALI

Capo I Disposizioni generali

Art. 1

Elementi costitutivi della Programmazione Urbanistica per il Settore
Commerciale

1. Sono elementi costitutivi della Programmazione Urbanistica per il
Settore Commerciale (P.U.S.C.) gli elaborati indicati di seguito:

1) ALLEGATO A - Relazione illustrativa;

- 2) ALLEGATO B - Norme di Attuazione (*Testo delle modifiche ed integrazioni della normativa dello Strumento Urbanistico Generale e dei Piani Attuativi*);
- 3) TAVOLA n.1 - PIANTA DELLA CITTA' DI AVOLA con stradario e strutture pubbliche, planimetria 1:4.000;
- 4) TAVOLA n.2 - LA RETE COMMERCIALE IN ESSERE, planimetria 1:4.000;
- 5) TAVOLA n.3 - PREVISIONI DEL P.R.G. (adottato) e possibilità di insediamento di strutture commerciali, planimetria 1:4.000;
- 6) TAVOLA n.4 - INIVIDUAZIONE DELLE AREE URBANE CENTRALI (centri storici ed aree a forte vocazione commerciale), planimetria 1:2.000;
- 7) TAVOLA n.5 - INDIVIDUAZIONE DELLE ZONE COMMERCIALI, planimetria 1:4.000.

2. Per quanto non contenuto negli elaborati tecnici di cui al precedente punto 1 si intende fare riferimento alle tavole P1, P2, P3, P4, P5 e P6 della rielaborazione totale del P.R.G. adottato con la deliberazione Consiliare n.74/2000 e approvato con decreto dirigenziale n.425 dell'8 aprile 2003, nonché alle tavole di cui alle relative prescrizioni esecutive, alle tavole dei piani di recupero redatti ai sensi della L.R. n.37/1985, alle tavole dei piani attuativi e di edilizia economica e popolare.

Art. 2 Applicazione

1. Le presenti norme regolano l'attuazione della Programmazione Urbanistica per il Settore Commerciale nell'ambito dell'intero territorio comunale.

2. Per quanto non specificato, si intende fare riferimento:

- a) agli strumenti urbanistici, generale ed attuativi, seguenti:
- alla rielaborazione totale del P.R.G. adottato dal Consiglio Comunale con deliberazione n.74 del 07.12.2000 e al relativo Regolamento Edilizio, nonché alle relative Prescrizioni Esecutive (Piani Particolareggiati della Zona Artigianale D1/1, della Zona Commerciale D2/1, della Zona Turistica D3/1 e della Zona di Edilizia Economica e Popolare E.E.P./4), una volta approvati dall'Assessorato Regionale Territorio ed Ambiente;
 - ai vari Piani attuativi, Piani Particolareggiati di Recupero degli Agglomerati (abusivi) denominati "A1", "A2", "A3", "A4", "A5", "A6", "A7" e "A8" nonché ai Piani di Zona per E.E.P., recepiti dal P.R.G. adottato, e che a seguito del D.Dir. n. 425/2003 risultano ridefinite nelle zone "BR 1", "BR 2", "BR 3", "BR 4", "BR 5", "BR 6", "BR 7" e "BR 8";
 - alla revisione del P.R.G. adottato con Delibera del C.C. n. 21 del 20/04/2017, divenuto esecutivo a seguito di Delibera di presa d'Atto del C.C. n. 9 del 13/05/2021;

- b) alle sottoelencate norme regionali e loro successive modifiche ed integrazioni:
- Legge Regionale 4.8.1978, n.26, concernente "Provvedimenti per la razionalizzazione della rete distributiva in Sicilia";
 - Decreto Assessoriale 9.6.1986, n.383, concernente "Indicazioni programmatiche e di urbanistica commerciale e direttive regionali per l'esercizio del commercio ambulante";
 - Legge Regionale 1.3.1995, n.18, concernente "Norme riguardanti il commercio su aree pubbliche";
 - Legge Regionale 8.1.1996, n.2, concernente "Disposizioni interpretative e modifiche della legge regionale 1° marzo 1995, n.18";
 - Circolare Assessoriale 6.4.1996, n.4754;
 - Decreto Presidenziale 3.9.1997, n.44, riguardante il "Regolamento concernente la disciplina delle manifestazioni fieristiche in Sicilia, in attuazione della legge regionale 23.5.1991, n.34, art.38";

- Circolare Assessoriale 18.2.1999, n.prot.1183, riguardante la "Nuova normativa per il rilascio delle autorizzazioni alle grandi strutture di vendita";
 - Legge Regionale 22.12.1999, n.28, concernente la "Riforma della disciplina del commercio" e successive modifiche ed integrazioni;
 - Circolare 7.4.2000, n.3, relativa alla L.R. 22.12.99, n.28;
 - Decreto Presidenziale 11.7.2000, concernente "Direttive ed indirizzi di programmazione commerciale e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale";
 - Decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca del 12.7.2000, concernente "Disposizioni per regolamentare gli interventi a favore dei centri storici, delle aree urbane di interesse commerciale, dei centri urbani di minore consistenza demografica ubicati nelle zone di montagna, in zone rurali e nelle isole minori. Fissazione dei criteri di priorità e atti dovuti per il rilascio delle autorizzazioni per medie e grandi strutture di vendita";
 - Decreto dell'Assessore per la cooperazione, il commercio, l'artigianato e la pesca del 12.7.2000, concernente "Disposizioni per la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e dell'autorizzazione all'apertura di una media e grande struttura di vendita";
 - Circolare dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive del 6.10.2010, n. 4, recante "Prime direttive operative in materia di attività commerciali";
- c) alle sottoelencate norme nazionali e loro successive modifiche ed integrazioni:
- D.M. 17.6.1988, n.248, concernente "Caratteristiche dei centri commerciali all'ingrosso e di quelli al dettaglio";
 - D.Lgs. 31.3.1998, n.114, concernente la "Riforma della disciplina relativa al settore del commercio, a norma dell'articolo 4, comma 4, della Legge 15.3.1997, n.59";
 - D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, concernente "Attuazione della direttiva 2006/123/CE relativa ai servizi nel mercato interno", limitatamente alle disposizioni contenute nella parte seconda del decreto medesimo e con le indicazioni e i chiarimenti contenuti nella circolare dell'Assessorato Regionale delle Attività Produttive del 6.10.2010, n. 4.
 - Circolare esplicativa 6.5.2010 n. 3635/C del Ministero per lo Sviluppo Economico - Direzione Generale per il Mercato, la Concorrenza e il Consumatore - Divisioni IV, XVII e XXI, di "attuazione del Decreto Legislativo 26.03.2010, n.59. Procedimenti di competenza del Ministero dello sviluppo economico";

Altresì, si intende fare riferimento a tutta la normativa vigente richiamata dalle norme sopra menzionate.

3. Fatte salve le parti delle norme di cui al D.Lgs. 26 marzo 2010, n. 59, in quanto applicabili, sono da intendersi tacitamente non applicabili (o abrogate) tutte le altre norme in contrasto con le presenti Norme di Attuazione, con la precitata L.R. 22.12.1999, n.28, con i precitati Decreti Presidenziali del 11.7.2000 (con relativo allegato) ed i due successivi datati 12.7.2000.

4. La presente normativa non si applica ai soggetti di cui al comma 2 dell'art.2 della L.R. n.28/1999.

5. Per l'esercizio delle attività indicate al comma 3 dell'art.2 della L.R. n.28/1999 restano in vigore le specifiche discipline previste dalle relative norme indicate nello stesso articolo, per quanto compatibili con la nuova disciplina.

6. Per l'apertura di un punto vendita di giornali quotidiani e periodici è necessaria l'autorizzazione amministrativa a norma della legge

n. 67/87 e successive modificazioni e relative norme di attuazione regionale, mentre non è più richiesta l'abilitazione professionale in quanto settore merceologico non alimentare.

7. Per l'apertura delle sale cinematografiche resta fermo quanto previsto dalla legge 4.11.1965, n.1213 e successive modificazioni, nonché dal decreto legislativo 8.1.1998, n.3.

7 bis. Eventuali contrasti, derivanti tra quanto previsto nelle presenti norme e le disposizioni legislative, regionali e qualora applicabili nella Regione siciliana anche nazionali, già in vigore alla data di adozione della presente proposta, saranno risolti dando prevalenza alle disposizioni legislative.

Capo II Principi generali

Art. 3 Definizioni

1. Si intende:

- a) per commercio all'ingrosso, l'attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende ad altri commercianti, all'ingrosso o al dettaglio, o ad utilizzatori professionali, o ad altri utilizzatori in grande. Tale attività può assumere la forma di commercio interno, di importazione o di esportazione e può essere svolta su aree pubbliche o private;
- b) per commercio al dettaglio, l'attività svolta da chi professionalmente acquista merci in nome e per conto proprio e le rivende, su aree private in sede fissa o mediante altre forme di distribuzione, direttamente al consumatore finale;
- c) per commercio al dettaglio su aree pubbliche, l'attività di vendita di cui alla legge regionale 1 marzo 1995, n. 18;
- d) per superficie di vendita di un esercizio commerciale, la misura dell'area o delle aree destinate alla vendita, comprese quelle occupate da banchi, scaffalature, vetrine e simili. Non costituisce superficie di vendita quella dei locali destinati a magazzini, depositi, lavorazioni, uffici, servizi igienici, impianti tecnici, e altri servizi per i quali non è previsto l'ingresso dei clienti (se non accompagnati da personale addetto alle vendite), nonché gli spazi di "avancassa";
- e) per esercizi di vicinato, gli esercizi aventi superficie di vendita fino a 150 mq;
- e) per esercizi di vicinato, gli esercizi aventi superficie di vendita non superiore al 30% di quella massima definita dalla lettera f);
- f) per medie strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera e) e fino a 1.000 mq;
- f) per medie strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera e) e fino a 1.500 mq.;
- g) per grandi strutture di vendita, gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera f);
- h) per centro commerciale:
 - 1) una media o una grande struttura di vendita nella quale più esercizi commerciali sono inseriti in una struttura edilizia fisicamente continua a destinazione specifica, che condividono strutture e infrastrutture comuni e spazi di servizio gestiti unitariamente. Le caratteristiche del centro in relazione al numero minimo degli esercizi commerciali ed al rapporto tra la superficie della grande struttura in esso presente e le piccole e

- medie imprese sono individuate nel contesto degli indirizzi generali per l'insediamento delle attività commerciali, definiti ai sensi dell'art.5, comma 1, della L.R. 22.12.1999, n.28. I centri commerciali possono comprendere anche pubblici esercizi e attività paracommerciali (quali servizi bancari, servizi alle persone, ecc.);
- 2) si intende altresì per centro commerciale, ed è sottoposto alle disposizioni di cui agli artt. 8 e 9 della legge anzidetta, quello composto anche di soli esercizi di vicinato purché non appartengano allo stesso titolare e la somma delle superfici di vendita di questi esercizi inseriti in un complesso edilizio a destinazione specifica sia almeno pari alla superficie di una media struttura;
 - 3) sono altresì centri commerciali le aggregazioni, sotto qualsiasi forma costituite, di aziende commerciali operanti in una strada o in una piazza per la gestione comune di servizi ed infrastrutture;
 - 4) rientrano nella definizione di centro commerciale i Factory Outlet Centre, ovvero i centri commerciali costituiti da punti di vendita gestiti direttamente o indirettamente da produttori di beni che vi localizzano propri punti di vendita;
 - 5) si individuano quattro tipi di centro commerciale:
 - I) mercato coperto: aggregazione di almeno 4 esercizi di vicinato all'interno di una struttura comune;
 - II) centro commerciale locale urbano: è costituito da almeno 6 esercizi di vendita e ha una superficie di vendita complessiva inferiore a 2.500 mq. All'interno del centro commerciale è possibile localizzare anche attività di servizio;
 - III) medio centro commerciale: è costituito da almeno 8 esercizi di vendita e ha una superficie di vendita complessiva compresa tra 2.500 e 5.000 mq. All'interno del centro commerciale è possibile localizzare anche attività di servizio;
 - IV) grande centro commerciale: è costituito da almeno 3 esercizi di vendita e ha una superficie di vendita complessiva superiore a 5.000 mq. La quota di superficie dei punti di vendita di piccole dimensioni (equiparabili a esercizi di vicinato) non può essere inferiore al 30% del totale della superficie di vendita del centro commerciale. All'interno del centro commerciale è possibile localizzare anche attività di servizio;
 - 6) vengono assimilati ai centri commerciali anche le aree commerciali integrate o parchi commerciali, vale a dire aree connotate dalla compresenza di più strutture commerciali e di servizio fisicamente separate, ma dotate di infrastrutture comuni e costituenti un unico polo di offerta. Si definisce:
 - area commerciale integrata o parco commerciale un'area di norma interessante almeno due ettari di superficie territoriale, specialmente dedicata alle attività commerciali al dettaglio, all'interno della quale esista o venga progettata una pluralità di edifici per strutture commerciali, per attività paracommerciali, per attività ricreative ed altri servizi complementari. L'area commerciale integrata deve comprendere più strutture di medie e/o grandi dimensioni. Essa è configurabile come complesso organico quanto a fruibilità per gli utenti e dotata di servizi esterni comuni (quali parcheggi, percorsi pedonali, parchi gioco per ragazzi e simili), ma costituita da più unità edilizie autonome realizzate o da realizzarsi anche in tempi diversi;
 - area commerciale integrata di livello superiore se comprende grandi strutture di vendita di livello superiore e comunque se la sua superficie territoriale totale supera i 5 ettari;
 - 7) per superficie di vendita di un centro commerciale si intende quella risultante dalla somma delle superfici di vendita degli esercizi al dettaglio in esso presenti;
 - 8) per quanto riguarda le norme sulle procedure autorizzative, i centri

commerciali sono equiparati a singoli esercizi aventi una superficie di vendita pari alla loro superficie di vendita complessiva; analoga equiparazione è stabilita per i requisiti urbanistici, salvo diverse specifiche disposizioni contenute nei punti successivi;

- i) per generi di largo e generale consumo, i prodotti alimentari ed i prodotti non alimentari di cui all'allegato alla L.R. n.28/1999, II raggruppamento, testualmente riportati al successivo art.4;
- k) per forme speciali di vendita al dettaglio:
 - 1) la vendita a favore di dipendenti da parte di enti o imprese, pubblici o privati, di soci di cooperative di consumo, di aderenti a circoli privati, esclusivamente a favore di coloro che hanno titolo ad accedervi; nonché la vendita nelle scuole, negli ospedali e nelle strutture militari;
 - 2) la vendita per mezzo di apparecchi automatici;
 - 3) la vendita per corrispondenza o tramite radio e televisione o altri sistemi di comunicazione anche multimediali;
 - 4) la vendita presso il domicilio dei consumatori o in altre sedi diverse da quelle adibite al commercio;
- l) per commercio su aree pubbliche, la vendita di merci al dettaglio e la somministrazione al pubblico di alimenti e bevande effettuate su aree pubbliche, comprese quelle del demanio marittimo, o su aree private delle quali il comune abbia la disponibilità, attrezzate o meno, coperte o scoperte.

Il commercio su aree pubbliche può essere svolto:

 - a) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate quotidianamente dagli stessi soggetti durante tutta la settimana. Viene definito uso quotidiano per tutta la settimana l'utilizzazione della superficie concessa per almeno cinque giorni la settimana;
 - b) su aree date in concessione per un periodo di tempo pluriennale per essere utilizzate solo in uno o più giorni della settimana indicati dall'interessato;
 - c) su qualsiasi area, purché in forma itinerante;
- m) per mercati rionali, le aree attrezzate destinate all'esercizio quotidiano del commercio di cui al comma 1;
- n) per mercati ambulanti, gli spazi opportunamente individuati nei piani di sviluppo e di adeguamento della rete commerciale comunale, adeguatamente organizzati, chiusi al traffico veicolare, e creati per lo svolgimento dell'attività degli ambulanti;
- o) per aree pubbliche, le strade, i canali, le piazze, comprese quelle di proprietà privata gravate da servitù di pubblico passaggio ed ogni altra area di qualunque natura destinata ad uso pubblico;
- p) per posteggio, la parte di area pubblica o privata di cui il comune abbia la disponibilità che viene data in concessione al titolare dell'attività;
- q) per somministrazione di alimenti e bevande, la vendita di tali prodotti effettuata unitamente alla predisposizione di impianti o attrezzature per consentire agli acquirenti di consumare sul posto i prodotti acquistati;
- r) per fiera locale o mercato locale o fiera o mercato, l'afflusso, anche stagionale, nei giorni stabiliti e sulle aree a ciò destinate di operatori autorizzati ad esercitare l'attività;
- s) per fiere-mercato o sagre, le fiere o i mercati locali che si svolgono in occasione di festività locali o circostanze analoghe;
- t) per numero di presenze in una fiera o mercato o area demaniale marittima, il numero delle volte che l'operatore si è presentato in tale fiera o mercato o area, prescindendo dal fatto che vi abbia potuto o meno svolgere l'attività;
- u) per vendita a domicilio, la vendita di prodotti al consumatore effettuata non solo nella sua privata dimora, ma anche nei locali di

- lavoro o di studio o nei quali si trovi per motivi di cura o di intrattenimento e svago o di consumo di alimenti e bevande;
- v) per settore merceologico, l'insieme dei prodotti o alimentari (settore alimentare) o non alimentari (settore non alimentare) o degli uni e degli altri (settore misto);
 - z) per specializzazioni merceologiche, le tabelle merceologiche stabilite ai sensi dello articolo 37 della legge 11 giugno 1971, n.426, o categorie di prodotti.

Art. 4

Definizione della superficie di vendita e delle tipologie degli esercizi commerciali

1. I settori e raggruppamenti merceologici sono i seguenti:

- a) Settore alimentare:
tutti i prodotti alimentari;
- b) Settore non alimentare:
prodotti dell'abbigliamento (articoli di vestiario confezionati di qualsiasi tipo e pregio), calzature, articoli per la pulizia della persona e della casa, articoli in carta per la casa, prodotti vari;

2. Le tipologie fondamentali di esercizi commerciali, in termini di classi dimensionali sono le seguenti:

- a) esercizi di vicinato: gli esercizi di piccola dimensione aventi superficie di vendita non superiore a **150 mq 450 mq**;
- b) medie strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie compresa **tra 151 e 1.000 mq tra 451 e 1.500 mq**;
- c) grandi strutture di vendita: gli esercizi aventi superficie di vendita superiore ai limiti definiti per le medie strutture di vendita.

3. Ulteriore specificazione in classi dimensionali delle grandi strutture di vendita:

- a) grandi strutture di vendita di livello inferiore: gli esercizi commerciali aventi una superficie di vendita superiore ai limiti delle medie strutture di cui alla lettera b) del punto 2, fino a 5.000 mq;
- b) grandi strutture di vendita di livello superiore: gli esercizi commerciali aventi una superficie di vendita superiore a 5.000 mq.

Art. 5

Altre definizioni

1. Si intende:

- a) per legge regionale, la legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, "Riforma della disciplina del commercio" e **successive modifiche ed integrazioni**;
- b) per conferenza di servizi: una conferenza tra pubbliche amministrazioni, indetta allo scopo di effettuare, con la consultazione anche delle imprese del commercio, delle organizzazioni dei lavoratori del commercio e delle associazioni dei consumatori, l'esame delle istanze per il rilascio delle autorizzazioni amministrative riferite alla grande distribuzione, attraverso un'analisi contestuale delle procedure di competenza del Comune, della regione, della provincia regionale e della camera di commercio, che si conclude con le deliberazioni previste dall'art. 9, comma 3, della legge regionale, costituenti il necessario presupposto dell'autorizzazione comunale di cui all'articolo 9, comma 1, della medesima legge regionale.

Titolo II
PROGRAMMAZIONE DELLA RETE DISTRIBUTIVA

Capo I
Esercizio dell'attività di vendita al dettaglio

Art. 6
Esercizi di vicinato

1. L'apertura, il trasferimento di sede nelle zone del territorio comunale non sottoposte ai limiti di cui all'art. 5, comma 2, lettera c) della legge regionale e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'art.3, comma 1, lettera e), delle presenti norme, di un esercizio di vicinato, sono soggetti a segnalazione certificata di inizio attività da presentarsi presso l'ufficio del comune competente per territorio.

2. Per le finalità di cui al comma 1 il soggetto interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, della legge regionale;
- b) di avere rispettato i regolamenti locali di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria, i regolamenti edilizi e le norme urbanistiche nonché quelle relative alle destinazioni d'uso;
- c) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

3. L'apertura di un esercizio di vicinato è soggetta a segnalazione certificata di inizio attività, anche in relazione agli obiettivi di cui all'art. 5, comma 1, della legge regionale.

4. Ferma restando i requisiti igienico-sanitari, negli esercizi di vicinato autorizzati alla vendita dei prodotti di cui all'art. 4 della legge 25 marzo 1997, n. 77, è consentito il consumo immediato dei medesimi a condizione che siano esclusi il servizio di somministrazione e le attrezzature ad esso direttamente finalizzati.

5. Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice comunicazione al comune, gli ampliamenti degli esercizi di vicinato esistenti, per una sola volta, fino ad una percentuale del 20 per cento della superficie già occupata.

Art. 7
Medie strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie fino ai limiti di cui all'art. 3, comma 1, lettera f), di una media struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune, anche in relazione agli obiettivi di cui all'art. 5, comma 2, della legge regionale nonché alle priorità di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge ed ai casi di cui al comma 3 dello stesso articolo.

2. Nella domanda l'interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3, della legge regionale;
- b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

3. Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice comunicazione al comune, gli ampliamenti delle medie strutture di vendita

esistenti, per una sola volta, fino ad una percentuale del 20 per cento della superficie già occupata.

Art. 8

Grandi strutture di vendita

1. L'apertura, il trasferimento di sede e l'ampliamento della superficie di una grande struttura di vendita sono soggetti ad autorizzazione rilasciata dal comune nel rispetto della programmazione urbanistico-commerciale ed in conformità alle determinazioni adottate dalla conferenza di servizi di cui al comma 3.

2. Nella domanda l'interessato dichiara:

- a) di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 3 della legge regionale;
- b) il settore o i settori merceologici, l'ubicazione e la superficie di vendita dell'esercizio.

3. La domanda di rilascio dell'autorizzazione è esaminata da una conferenza di servizi, indetta dal comune competente per territorio, salvo quanto diversamente stabilito nelle disposizioni di cui al comma 5, entro 60 giorni dal ricevimento, composta da quattro membri, rappresentanti rispettivamente l'Assessorato regionale della cooperazione, del commercio, dell'artigianato e della pesca, la provincia regionale, il comune e la camera di commercio territorialmente competenti, che decide in base alla conformità dell'insediamento ai criteri di programmazione di cui all'art. 5 della legge regionale e alle priorità di cui al comma 2 dell'art. 11 della medesima legge ed ai casi di cui al comma 3 dello stesso articolo. Le deliberazioni della conferenza sono adottate a maggioranza dei componenti entro 90 giorni dalla convocazione; il rilascio dell'autorizzazione è subordinato al parere favorevole del rappresentante della Regione, il cui voto comunque prevale in caso di parità.

4. Alle riunioni della conferenza di servizi partecipano a titolo consultivo i rappresentanti dei comuni contermini, delle organizzazioni dei consumatori, dei lavoratori del settore e delle imprese del commercio più rappresentative a livello regionale.

5. Non sono soggetti ad autorizzazione aggiuntiva, ma a semplice comunicazione al comune competente per territorio gli ampliamenti delle grandi strutture esistenti, per una sola volta, fino ad una percentuale del 20 per cento della superficie già occupata.

6. E' richiesta una nuova autorizzazione nei casi di cui al successivo art.11 concernente i "limiti alla validità delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita".

Capo II

Studi di impatto per le grandi strutture di vendita,
criteri di valutazione e
limiti alla validità delle autorizzazioni

Art. 9

Studi di impatto per le grandi superfici di vendita

1. Il rilascio di autorizzazioni per grandi strutture di vendita è subordinato alla redazione di uno studio di impatto che fornisce tutti i riferimenti conoscitivi necessari per la valutazione effettuata in sede di conferenza di servizi.

2. Gli studi di impatto costituiscono il documento base per la verifica della congruità delle iniziative commerciali proposte con i criteri stabiliti dell'articolo 5, comma 1 e 3, della legge regionale, e dovranno essere allegati all'istanza di autorizzazione per l'esercizio di grandi strutture di vendita presentata al Comune.

3. Gli studi di impatto devono avere i contenuti di cui all'art. 7 dell'allegato n.1 al D.P.R.S. 11.7.2000.

4. Per le grandi strutture di vendita al di sotto dei 2.500 mq di superficie di vendita, gli studi di impatto possono essere redatti secondo le modalità semplificate di cui all'art.8 dell'allegato n.1 al D.P.R.S. 11.7.2000.

5. Per le grandi strutture di vendita collocate all'interno dei centri storici o in altre aree urbane a forte vocazione commerciale, gli studi di impatto dovranno essere redatti secondo le modalità di cui all'art. 9 dell'allegato n.1 al D.P.R.S. 11.7.2000.

6. Gli ampliamenti e trasferimenti di grandi strutture di vendita, con eccezione di quanto stabilito dall'articolo 11, sono assimilati a nuove aperture e necessitano di un'autorizzazione secondo le modalità stabilite nel presente provvedimento.

7. I centri commerciali, così come definiti al precedente articolo 4, qualora la somma delle superfici di vendita degli esercizi commerciali che in essi operano superi la soglia che definisce una grande struttura di vendita, sono soggetti ad autorizzazione secondo le modalità definite dal presente provvedimento. L'autorizzazione è unica, relativa al complesso degli esercizi che operano nel centro commerciale.

Art. 10

Criteri di valutazione degli studi di impatto da parte delle conferenze di servizi ai fini del rilascio dell'autorizzazione

1. Le conferenze di servizi, una volta verificato che le istanze di autorizzazione rispettino le norme e gli standard urbanistici che ad esse si applicano, esaminano gli studi di impatto presentati e su questa base decide in merito al rilascio delle relative autorizzazioni. Ai fini della concessione dell'autorizzazione, la valutazione viene fatta in rapporto alle finalità espresse dalla legge regionale, articolo 5, secondo le modalità stabilite dal presente articolo.

Nell'esame degli studi di impatto, ai fini del rilascio dell'autorizzazione, le conferenze di servizi si attengono alle seguenti linee guida:

- a) verificano preventivamente la congruenza di quanto alle lettere b) (bacino di attrazione), c) (spesa attratta), d) (conto economico semplificato) dell'articolo 7 o 8 o alla lettera b) dell'articolo 9 di cui all'allegato n.1 al D.P.R.S. 11.7.2000, a secondo i casi. Ove emergano incongruenze o stime palesemente non corrispondenti alla realtà, la conferenza di servizi può rifiutare la richiesta di autorizzazione o chiedere la ripresentazione dell'istanza con una revisione delle valutazioni presentate;
- b) esprimono un giudizio motivato in merito a ciascun impatto dell'iniziativa commerciale di cui alle lettere e), f), g), h), i) dell'articolo 7 dell'allegato n.1 al D.P.R.S. 11.7.2000 e, con le modifiche del caso, dei relativi impatti per quanto previsto agli articolo 8 e 9 del medesimo allegato.

Ai fini del rilascio dell'autorizzazione, sulla base del giudizio motivato di cui alla lettera b) del comma precedente, costituiscono elementi di valutazione positivi:

- a) implicazioni urbanistiche generali: il raccordo dell'iniziativa con gli obiettivi di sviluppo e di organizzazione spaziale definiti dal comune e con le eventuali iniziative di investimento pubblico nella rete viaria; il contributo al recupero/riorganizzazione dell'area di insediamento e/o di edifici di pregio architettonico; l'inserimento in un più ampio progetto di realizzazione di altre strutture di servizio per l'area interessata;
- b) impatto sul traffico: un impatto netto sul traffico veicolare dalla clientela e dalle merci, ovvero tenuto conto sia dei flussi di traffico generati sia di quelli sostituiti, positivo e/o un contributo alla decongestione del traffico su altre aree;
- e) impatto ambientale: la struttura commerciale non genera inquinamento addizionale e/o la struttura edilizia dell'iniziativa si inserisce in modo armonico nel contesto ambientale di insediamento e/o prevede la realizzazione di opere e sistemazioni dell'area circostante che contribuiscono al miglioramento dell'ambiente;
- d) impatto commerciale: la nuova struttura non compromette la varietà di tipologie di vendita presenti nell'area di riferimento, non porta a concentrazioni in capo a singole insegne che possano generare situazioni di natura monopolistica e/o concentra preesistenti strutture di vendita;
- e) impatto occupazionale: la nuova struttura comporta il reimpiego di personale dipendente di preesistenti strutture di vendita e ha un impatto occupazionale, diretto e indiretto, positivo o, se negativo, non tale da influenzare in modo sensibile gli equilibri del mercato del lavoro a livello locale.

4. Per consentire alla rete di vendita esistente un adeguamento progressivo alle condizioni concorrenziali determinate dalle nuove norme sull'apertura di grandi strutture di vendita, per il periodo di cui all'art. 3, comma 1, della legge regionale (30 mesi dall'entrata in vigore della legge) le conferenze di servizi potranno autorizzare nuove grandi strutture di vendita nei limiti stabiliti di seguito:

- a) grandi strutture di vendita despecializzate a base alimentare (supermercati e ipermercati). Con riferimento al bacino di attrazione definito dalle isocrone di cui agli art. 7, comma 1, lettera b), e 8, comma 1, lettera b), dell'allegato n.1 al D.P.R.S. 11.7.2000, per il periodo più sopra stabilito, non potrà essere autorizzata una superficie in eccesso ai limiti determinati nel modo seguente:
 - se la dotazione di superficie di vendita per 1000 abitanti di esercizi con superficie di vendita superiore a 400 mq (supermercati e ipermercati), al momento dell'entrata in vigore del provvedimento di cui all'allegato n.1 al D.P.R.S. 11.7.2000, è superiore a 100 mq di vendita per 1000 abitanti, parametro che approssima l'attuale presenza media di supermercati e ipermercati nella Regione siciliana, il limite è pari al 40% di tale dotazione;
 - se la dotazione di superficie di vendita per 1000 abitanti di esercizi con superficie di vendita superiore a 400 mq (supermercati e ipermercati), al momento dell'entrata in vigore del provvedimento di cui all'allegato n.1 al D.P.R.S. 11.7.2000, è inferiore a 100 mq di vendita per 1000 abitanti, il limite è dato dalla somma della differenza tra 100 mq di vendita per 1000 abitanti e la dotazione attuale più 40 metri per 1000 abitanti.Nel computo della dotazione attuale e dei limiti di sviluppo determinati come sopra vanno incluse le superfici di esercizi autorizzati, ma non ancora realizzati;
- b) grandi strutture di vendita specializzate in articoli di abbigliamento e calzature (raggruppamento II, di cui al precedente articolo 4, individuato dall'allegato alla legge regionale, ovvero specializzazioni

di cui ai codici ATECO 52.42 e 52.43 elencati nell'allegato n.2 all'allegato al D.P.R.S. 11.7.2000). Con riferimento al bacino di attrazione definito dalle isocrone di cui agli artt. 7, comma 1, lettera b), e 8, comma 1, lettera b), di cui all'allegato n.1 al D.P.R.S. 11.7.2000, per il periodo più sopra stabilito, non potrà essere autorizzata una superficie che ecceda una quota del 30% di quelle in essere all'entrata in vigore del provvedimento di cui all'allegato al D.P.R.S. 11.7.2000. La determinazione di tale quota verrà fatta nel modo seguente:

- andrà rilevato il numero totale di punti vendita con la specializzazione di cui sopra sulla base delle autorizzazioni risultanti presso le amministrazioni comunali interessate dal bacino di attrazione della nuova grande struttura di vendita, bacino determinato secondo le modalità definite dai precitati artt. 7 e 8 di cui all'allegato n.1 al D.P.R.S. 11.7.2000;
 - il numero di punti vendita rilevato andrà moltiplicato per una superficie media standard di 60 mq;
 - la superficie totale così ottenuta andrà rapportata a quella della nuova grande superficie di vendita, verificando che quest'ultima non ecceda il limite del 30% della prima;
- c) altre grandi strutture di vendita non alimentari. E' rimessa alle conferenze di servizi la valutazione delle compatibilità delle nuove grandi strutture di vendita con la sopravvivenza di un'adeguata varietà di tipologie di vendita, nonché con i criteri e obiettivi indicati all'art. 5, comma 1, della legge regionale.

Art. 11

Limiti alla validità delle autorizzazioni per le grandi strutture di vendita

1. E' richiesta una nuova autorizzazione nei seguenti casi:

- a) ampliamenti superiori al 10% della superficie di vendita: ampliamenti fino al 10% della superficie di vendita autorizzata, necessari per adeguarla ai mutamenti delle condizioni di mercato, non richiedono autorizzazione se fatti dopo due anni dall'apertura di una grande superficie di vendita; oltre tale limite, o per ampliamenti di qualunque portata prima di due anni dall'apertura dell'esercizio commerciale, è richiesta una nuova autorizzazione;
- b) trasferimenti: il trasferimento di una grande superficie di vendita, all'interno del Comune di insediamento, comporta la richiesta di una nuova autorizzazione; il relativo studio di impatto di cui agli artt. 7 e 8, comma 1, di cui all'allegato n.1 al D.P.R.S. 11.7.2000 andrà condotto limitatamente a quanto stabilito alle lettere e), f) e g);
- c) modifica dell'orientamento merceologico: per le grandi superfici di vendita non alimentari con superficie di vendita superiore a 2.500 mq e per i centri commerciali, con riferimento alle grandi superfici di vendita non alimentari di analoga dimensione in essi incluse, il cambiamento della specializzazione merceologica comporta la richiesta di una nuova autorizzazione. Per cambiamento della specializzazione merceologica, oltre al passaggio da alimentare a non alimentare e viceversa, per la quale l'autorizzazione è comunque richiesta, si intende il passaggio da uno all'altro dei gruppi di codici ATECO 91, di cui all'allegato n.1 al D.P.R.S. 11.7.2000, elencati di seguito: 52.32 e 52.33; 52.41 e 52.44; 52.42 e 52.43; 52.45; 52.46; 52.47; 52.48.

L'appartenenza ai diversi codici ATECO 91 è stabilita in base al criterio di prevalenza così come definito dall'Istat.

2. Salvo casi di forza maggiore, se entro due anni dalla data di concessione dell'autorizzazione da parte del Comune competente l'iniziativa commerciale non è entrata in attività, l'autorizzazione decade.

Titolo III
L'AUTORIZZAZIONE PER L'APERTURA DI UNA MEDIA STRUTTURA DI VENDITA

Capo I
Criteri e procedimenti

Art. 12
*Criteri per il rilascio delle autorizzazioni
per medie strutture di vendita
(ai sensi dell'art.8, c.3, L.R. 22.12.1999, n.28)*

1. L'apertura, il trasferimento di sede, l'estensione dei settori merceologici, l'ampliamento (oltre il limite del 20%) della superficie di vendita degli esercizi commerciali rientranti nei limiti dimensionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), ovvero all'articolo 4, comma 2, lettera b), delle presenti norme, sono subordinati al rilascio di un'autorizzazione da parte del Comune. I settori merceologici di riferimento sono i seguenti:

- a) Settore alimentare:
tutti i prodotti alimentari;
- b) Settore non alimentare:
prodotti dell'abbigliamento (articoli di vestiario confezionati di qualsiasi tipo e pregio), calzature, articoli per la pulizia della persona e della casa, articoli in carta per la casa, prodotti vari;

Qualora, ai fini dell'apertura, trasferimento di sede, ampliamento (oltre il limite del 20%) di superficie o estensione di settore merceologico di una media struttura di vendita sia necessario l'ottenimento di concessione o autorizzazione edilizia, l'interessato deve inoltrare, contestualmente alla domanda di autorizzazione commerciale, la relativa domanda di concessione o autorizzazione edilizia, ovvero dichiarazione di inizio attività facendo riferimento in ciascuna delle due istanze alla domanda collegata.

Nell'ipotesi in cui la richiesta di autorizzazione commerciale riguardi locali già esistenti per i quali esiste regolare certificato di usabilità e l'insediamento dell'attività commerciale non richiede modifiche alla destinazione d'uso dei locali e/o opere edilizie, il richiedente dovrà allegare alla domanda apposita autocertificazione relativa al possesso dei requisiti sopra elencati.

Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia può essere contestuale o successivo al rilascio dell'autorizzazione commerciale per media struttura di vendita.

2. Il rilascio dell'autorizzazione commerciale per media struttura di vendita è subordinato:

- a) alla presentazione della domanda per medie strutture di vendita sul PORTALE DELLO SPORTELLINO UNICO ATTIVITÀ PRODUTTIVE;
- b) alla presentazione, da parte dell'interessato, di un progetto tecnico illustrativo dell'iniziativa nel suo complesso, da allegare al modello ministeriale di cui sopra;
- c) al possesso, da parte dell'interessato, dei requisiti morali di cui all'articolo 3, comma 2, e professionali (se trattasi di attività commerciale del settore alimentare) di cui all'articolo 3, commi 3 e 4, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28;

- d) al rispetto delle norme urbanistiche e di quelle relative alla destinazione d'uso ed ai regolamenti edilizi;
- e) al rispetto dei regolamenti di polizia urbana, annonaria e igienico-sanitaria;
- f) al rispetto del regolamento comunale d'igiene;
- g) alla verifica del rispetto degli standard urbanistici di parcheggio e verde pubblico, di cui all'articolo 5, comma 2, del D.M. 2.4.1968, e di parcheggi pertinenziali, di cui all'articolo 23 delle presenti norme, funzionalmente collegati alla struttura di vendita con capacità adeguata alle vigenti disposizioni in materia;
- h) alla verifica dell'esistenza di idonei collegamenti pedonali e viari che assicurino una funzionale accessibilità (distintamente per il flusso merci ed il flusso della clientela) alla struttura di vendita;
- i) alla verifica della previsione di idonee aree destinate a parcheggio distinte per classi di veicoli (autoveicoli, motoveicoli, cicli), nonché delle aree destinate ad operazioni di carico e scarico delle merci.

3. Il progetto tecnico illustrativo dell'iniziativa da allegare (in duplice copia) alla domanda di apertura, trasferimento di sede, ampliamento (oltre il limite del 20%) di superficie o estensione merceologica di una media struttura di vendita dovrà contenere i seguenti elementi essenziali:

- a) descrizione dell'area di insediamento della struttura con indicati tutti i riferimenti relativi allo stato di fatto ed allo stato di progetto;
- b) descrizione delle caratteristiche dell'iniziativa (tecniche di vendita, organizzazione degli spazi di vendita, bacino d'utenza, ecc. In particolare, se trattasi di centro commerciale, indicazione del numero complessivo degli esercizi previsti e loro caratteristiche dimensionali e merceologiche, indicazione della superficie di vendita complessiva, ecc.);
- c) descrizione della struttura che si intende realizzare, riconvertire, ristrutturare, ampliare con specificazione della destinazione dei singoli vani (superficie di vendita - distinta eventualmente in alimentare e non alimentare, magazzini, uffici, servizi, ecc.), nonché illustrazione del relativo progetto architettonico;
- d) descrizione delle aree previste per i parcheggi distinti per classi di veicolo (autoveicoli, motoveicoli, cicli), nonché delle aree destinate ad operazioni di carico e scarico delle merci;
- e) planimetria dei locali di vendita (in scala almeno 1:100), con legenda relativa al lay out delle diverse zone d'intervento (in particolare con l'indicazione della superficie di vendita e di quella destinata ad altri usi);
- f) un elaborato grafico (in scala 1:200 o 1:500) relativo alla sistemazione esterna dell'insediamento commerciale, con particolare riguardo alla viabilità (flusso merci e persone), alle aree di carico e scarico, all'applicazione agli standard di parcheggio e verde pubblico ed ai parcheggi pertinenziali per la clientela;
- g) un estratto di mappa catastale relativo alle aree interessate dalla domanda di autorizzazione;
- h) relazione tecnica contenente la descrizione della rete viaria esistente e di progetto, dei flussi di traffico esistenti e prevedibili a medio termine, della situazione relativa alla mobilità ed ai servizi di trasporto collettivo, nonché la previsione dei flussi di traffico previsti a seguito dell'apertura della nuova struttura distributiva ed illustrazione delle soluzioni che si intendono adottare per il miglioramento della mobilità sulla rete viaria di riferimento.

Qualora la documentazione tecnica e cartografica di cui sopra risulti già parzialmente depositata presso l'Amministrazione comunale a corredo di domanda di concessione o autorizzazione edilizia, l'interessato potrà ometterne la presentazione a corredo della domanda di autorizzazione commerciale dichiarando che la stessa risulta già allegata ad altra istanza, specificandone gli estremi.

4. Si considerano concorrenti le domande, corredate dalla prescritta documentazione, pervenute al Comune prima della conclusione della fase istruttoria di una domanda del medesimo raggruppamento merceologico e tipologia dimensionale, nonché relative ad un medesimo ambito territoriale omogeneo per destinazione e funzioni e, comunque, non oltre il 70° (settantesimo) giorno dei 90 (novanta) fissati come termine ultimo per la conclusione del procedimento. L'istruttoria si ritiene conclusa quando il Comune si pronuncia nel merito della domanda o eventualmente alla maturazione del silenzio assenso.

Nel caso di domande concorrenti nella stessa area territoriale di riferimento l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita è concessa prioritariamente:

- a.1) per il settore alimentare a domande che prevedono la concentrazione o l'accorpamento di preesistenti medie strutture di vendita ovvero di medie strutture e di esercizi di vicinato, preesistenti e operanti nel settore alimentare, e l'assunzione dell'impegno di reimpiego del personale dipendente;
- a.2) per il settore non alimentare a domande che prevedono la concentrazione o l'accorpamento di preesistenti medie strutture ovvero di medie strutture e di esercizi di vicinato, preesistenti ed operanti nel medesimo settore non alimentare, e siano presentate da richiedenti che abbiano frequentato un corso di formazione professionale per il commercio o risultino in possesso di adeguata qualificazione professionale. Tale qualificazione può essere comprovata dall'aver esercitato in proprio, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, l'attività di vendita all'ingrosso o al dettaglio di prodotti del settore non alimentare; o aver prestato la propria opera, per almeno due anni nell'ultimo quinquennio, in qualità di dipendente qualificato addetto alla vendita o all'amministrazione o, se trattasi di coniuge o parente o affine entro il terzo grado dell'imprenditore, in qualità di coadiutore familiare, attestata dalla iscrizione all'I.N.P.S.; o essere in possesso di un diploma universitario o di un diploma di istituto secondario di secondo grado. In entrambi i settori merceologici sopraindicati a.1) e a.2) sono comunque prioritarie le domande relative agli insediamenti, frutto di operazioni di concentrazione o di accorpamento, inseriti nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale di cui all'articolo 20 delle presenti norme;
- b) trasferimento di medie strutture già operanti nel territorio comunale, con eventuale ampliamento nei limiti dimensionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), ovvero all'articolo 4, comma 2, lettera b), delle presenti norme;
- c) ampliamento di medie strutture esistenti, oltre il limite del 20% della superficie di vendita già autorizzata e comunque nel limite dimensionale di detta tipologia di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), ovvero all'articolo 4, comma 2, lettera b), delle presenti norme;
- d) nuova apertura di media struttura operante nel settore non alimentare da parte di un soggetto che abbia frequentato un corso di formazione professionale per il commercio riconosciuto dalla Regione ovvero sia in possesso di adeguata qualificazione professionale, secondo le modalità di cui al precedente punto a.2);
- e) nuova apertura di media struttura.

In caso di concorrenza di domande i relativi procedimenti istruttori sono sospesi per un tempo non superiore a quindici giorni, durante il quale il Comune individua la domanda prioritaria.

5. In attuazione dell'articolo 8 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, costituisce atto dovuto, nel rispetto dei requisiti urbanistici, il rilascio di autorizzazione:

- a) all'apertura di una media struttura avente una superficie di vendita non superiore a 1.500 mq;

b) all'ampliamento (oltre il limite del 20%) della superficie di vendita di una media struttura di vendita, nel rispetto del limite dimensionale di cui alla lettera a).

Il rilascio dell'autorizzazione nei casi di cui alle lettere a) e b) è dovuto nel rispetto delle seguenti condizioni:

- 1) che sia attuata la concentrazione o l'accorpamento di esercizi rientranti nei limiti dimensionali di cui all'articolo 3, comma 1, lettere e) e f), ovvero all'articolo 4, comma 2, lettere a) e b), delle presenti norme;
- 2) che gli esercizi accorpati o concentrati siano stati autorizzati ai sensi dell'articolo 24 della legge 11 giugno 1971, n. 426, e siano operanti in questo stesso Comune;
- 3) che il richiedente si impegni al reimpiego del personale dipendente, con contratto di lavoro a tempo indeterminato, negli esercizi oggetto di concentrazione o accorpamento;
- 4) che la superficie di vendita del nuovo esercizio non superi la somma dei limiti massimi indicati per gli esercizi di vicinato alla lettera f), comma 1, dell'articolo 3, ovvero della lettera b), comma 2, dell'articolo 4, delle presenti norme, tenuto conto del numero degli esercizi oggetto accorpati o concentrati ovvero dell'effettiva superficie di vendita autorizzata, qualora la superficie di detti esercizi sia superiore ai predetti limiti.

In ogni caso il rilascio della nuova autorizzazione comporta la revoca di quella relativa agli esercizi oggetto di concentrazione o di accorpamento.

6. L'estensione di un nuovo settore o raggruppamento merceologico di cui al comma 1 del superiore articolo 4 o comma 1 del presente articolo, nell'ambito di una media struttura di vendita equivale a nuova apertura e può essere autorizzata nell'osservanza delle relative procedure.

Art. 13

*Norme sul procedimento relativo al rilascio delle autorizzazioni
per medie strutture di vendita
(ai sensi dell'art.8, c.4, L.R. 22.12.1999, n. 28)*

1. Per ottenere l'autorizzazione all'apertura, il trasferimento di sede, l'estensione di settore merceologico, l'ampliamento della superficie di vendita nei limiti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera f), ovvero all'articolo 4, comma 2, lettera b), delle presenti norme, di una media struttura di vendita in base a quanto previsto dal precedente articolo 8, delle presenti norme, il richiedente deve presentare al Comune apposita domanda corredata delle informazioni contenute nella modulistica sul portale del SUAP .

2. Il procedimento amministrativo di cui all'articolo 8, comma 1, delle presenti norme, relativo ad una media struttura di vendita, è attivato con domanda da parte del richiedente all'Amministrazione comunale nei casi di:

- nuovo esercizio;
- concentrazione di esercizi preesistenti;
- trasferimento di sede;
- ampliamento di superficie di vendita, oltre il limite del 20 % della superficie occupata;
- ampliamento di superficie di vendita a seguito di accorpamento;
- estensione di settore merceologico.

Il procedimento amministrativo relativo ad una media struttura di vendita è attivato con comunicazione da parte dell'interessato all'Amministrazione comunale nei casi di:

- ampliamento della superficie di vendita, nel limite del 20% della superficie occupata;

- subingresso nella titolarità dell'esercizio (SCIA);
- riduzione di superficie di vendita;
- riduzione di settore merceologico;
- cessazione di attività.

Il Responsabile del procedimento è il Responsabile del Servizio Attività Economiche.

3. Le domande o le comunicazioni possono essere inviate tramite lettera raccomandata ovvero presentate all'Ufficio Protocollo del Comune, il quale, a richiesta, provvederà al rilascio di apposita ricevuta attestante l'avvenuta presentazione della domanda.

4. Entro 3 giorni dal ricevimento della domanda o della comunicazione, sarà inviata al soggetto interessato da parte del Servizio comunale competente una comunicazione di avvio del procedimento recante le seguenti indicazioni:

- amministrazione competente;
- oggetto del procedimento promosso;
- l'Ufficio in cui si può prendere visione degli atti;
- responsabile del procedimento.

5. Verificata la domanda o la comunicazione, nel caso di incompletezza o irregolarità della stessa, il Responsabile del procedimento provvederà a richiedere all'interessato, entro 10 giorni dal ricevimento, le necessarie integrazioni, interrompendo i termini del procedimento.

Tali termini inizieranno a decorrere ex novo al momento della presentazione della documentazione integrativa richiesta e potranno essere interrotti una seconda volta solo se vi è la necessità di acquisire ulteriori elementi di giudizio che non siano già nella disponibilità dell'Amministrazione comunale e che essa non possa acquisire autonomamente.

Nel caso di richiesta di elementi integrativi i termini iniziano a decorrere nuovamente dalla data del ricevimento degli stessi da parte dell'Amministrazione comunale.

6. Il Comune, entro 90 giorni dalla data di ricevimento della domanda, deve procedere al rilascio dell'autorizzazione. A tale scopo, terminata la fase istruttoria, il Dirigente competente provvede a rilasciare l'autorizzazione ovvero a notificare all'interessato un provvedimento di diniego.

Per quanto concerne i procedimenti soggetti a comunicazione, l'attività potrà essere iniziata decorso il termine di 30 giorni dalla comunicazione medesima, fatta salva l'adozione di eventuali provvedimenti interdittivi da parte dell'Amministrazione comunale.

Tale termine non si applica nella fattispecie di subingresso nell'esercizio dell'attività in assenza di modifiche strutturali ai locali di esercizio ed al settore merceologico.

7. La domanda, completa delle informazioni contenute nella modulistica e nella documentazione prescritta, per la quale non sia stato comunicato il diniego entro 90 giorni dal suo ricevimento, è ritenuta accolta.

8. In caso di concorrenza di domande i relativi procedimenti istruttori sono sospesi per un tempo non superiore a quindici giorni, durante il quale il Comune individua la domanda prioritaria.

9. Ai fini dell'accesso ai documenti relativi all'istruttoria delle domande, si applicano le norme di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10.

10. L'interessato può iniziare a svolgere l'attività;

- dopo il rilascio dell'autorizzazione;
- decorso il termine stabilito per la formazione del silenzio assenso senza che gli sia stato comunicato un provvedimento di diniego.

Ai sensi dell'articolo 22, commi 4 e 5, della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, l'autorizzazione all'apertura di una media struttura di vendita è revocata qualora il titolare:

- a) non inizi l'attività entro un anno dalla data di rilascio, salvo proroga

- su richiesta motivata dell'interessato in caso di comprovata necessità dipendente da fatti non imputabili all'impresa;
- b) sospenda l'attività per un periodo superiore ad un anno;
 - c) venga a trovarsi nelle condizioni previste dal titolo II, articolo 5, commi 2, 3 e 4 del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114;
 - d) nel caso di ulteriore violazione delle prescrizioni in materia igienico-sanitaria, avvenuta dopo la sospensione dell'attività disposta ai sensi dell'articolo 22, comma 3, della legge regionale 22 dicembre 1999, n.28.

11. Il Dirigente competente, qualora sussistano ragioni di pubblico interesse, può annullare l'atto di assenso illegittimamente formato, ovvero, ove ciò sia possibile, fissare un termine entro il quale l'interessato può provvedere a regolarizzare l'attività.

12. Il rilascio di provvedimento autorizzativo o di diniego di una autorizzazione per media struttura di vendita è soggetto a verifica del rispetto dei criteri di rilascio delle relative autorizzazioni di cui al precedente articolo 12 (sottoposte all'approvazione del Consiglio comunale contestualmente alle presenti norme), previo esame contestuale della pratica da parte della Conferenza dei Servizi (da istituire in relazione alle esigenze organizzative) Attività Economiche, Ambiente, Urbanistica ed Edilizia privata del Comune con le modalità di cui alla legge regionale 30 aprile 1991, n. 10, convocata dal Responsabile del Procedimento.

Qualora la complessità della pratica richieda l'analisi da parte di altri Servizi dell'Amministrazione comunale e/o di Enti esterni alla stessa, i medesimi potranno essere convocati a partecipare alla riunione della conferenza dei servizi.

Dei lavori della Conferenza dei Servizi verrà redatto apposito verbale che costituirà parere istruttorio non vincolante ai fini dell'emissione del provvedimento di rilascio o diniego dell'autorizzazione commerciale per medie strutture di vendita.

Titolo IV
LA CONCESSIONE EDILIZIA
PER L'APERTURA DI UNA MEDIA E GRANDE STRUTTURA DI VENDITA

Capo I
Correlazione e semplificazione dei procedimenti

Art. 14

*Disposizioni per la correlazione dei procedimenti di rilascio della concessione o autorizzazione edilizia e dell'autorizzazione all'apertura di una media e grande struttura di vendita
(ai sensi dell'art.10, c.1, L.R. 22.12.1999, n. 28)*

1. Al fine di raccordare i procedimenti connessi al rilascio dei titoli edilizi necessari per la realizzazione di esercizi o centri commerciali con i procedimenti autorizzativi all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento della superficie delle medie e grandi strutture di vendita, vanno osservate le disposizioni del presente articolo.

2. Nella domanda volta ad ottenere l'autorizzazione all'apertura, al trasferimento di sede e all'ampliamento di una media o di una grande struttura di vendita l'interessato dovrà dichiarare, tra l'altro, se i locali da destinare a tale attività siano esistenti o ancora da realizzare.

3. Nel caso in cui l'immobile in cui si colloca l'iniziativa commerciale sia già esistente dovrà essere attestato:

- a) se la destinazione commerciale che si intende attivare è conforme alla disciplina urbanistica localmente vigente e, quindi, se ricade in un'area in cui possono essere consentiti rispettivamente insediamenti di medie o di grandi strutture di vendita;
- b) la disponibilità ad assicurare la dotazione di spazi per la copertura degli standard urbanistici relativi al verde e parcheggio pubblico e l'osservanza delle dotazioni minime dei parcheggi pertinenziali per la clientela e delle aree di carico e scarico merci richiesti dallo strumento urbanistico localmente vigente in relazione al tipo di struttura di vendita e alla relativa localizzazione;
- c) la necessità di effettuare interventi edilizi di ristrutturazione o ampliamento nell'immobile in cui si intende insediare l'attività commerciale;
- d) se è già stata presentata o meno la domanda volta ad ottenere i titoli edilizi per realizzare gli interventi di cui alle lettere b) e c); in caso affermativo indicarne gli estremi di presentazione al comune.

4. Nel caso in cui l'attività commerciale venga ubicata in locali ancora da realizzare dovrà essere presentata la domanda volta ad ottenere il rilascio della concessione edilizia per la nuova costruzione, corredata dagli elaborati progettuali e dagli atti a tal fine richiesti dalle norme urbanistiche attuative e dai regolamenti edilizi vigenti.

5. Qualora l'iniziativa comporti la realizzazione di un esercizio commerciale o di un centro commerciale con superficie di vendita superiore a 1.500 mq, il progetto edilizio e la domanda di autorizzazione commerciale dovranno essere accompagnati da idoneo studio di impatto sulla viabilità secondo quanto prescritto dalle direttive emanate ai sensi della legge regionale n. 28/1999, art. 5, comma 2, riportate all'articolo 25 delle presenti norme.

6. In sede di esame della domanda dell'autorizzazione commerciale o del progetto edilizio da parte degli uffici comunali interessati, qualora l'iniziativa concerni una media struttura, o da parte della conferenza dei servizi di cui all'articolo 8, comma 1, delle presenti norme, ossia all'articolo 9, commi 3 e 4, della legge regionale, qualora l'iniziativa riguardi una grande struttura di vendita dovrà essere verificata la compatibilità dell'iniziativa medesima sotto l'aspetto dei requisiti urbanistici ed edilizi (con particolare riferimento alle dotazioni degli standard pubblici di verde e parcheggio e di dotazioni minime di parcheggi pertinenziali) e della valutazione dell'impatto sulla viabilità.

Qualora l'esito di tale valutazione dia esito negativo non potrà procedersi alla valutazione di ammissibilità della richiesta di autorizzazione, pur se la stessa assolve agli altri requisiti sotto il profilo della programmazione commerciale.

7. Il rilascio della concessione o autorizzazione edilizia relativa alle medie strutture di vendita può essere contestuale o successivo al rilascio dell'autorizzazione commerciale.

8. Nel caso in cui sia stato presentato un progetto tecnico esecutivo, le concessioni o le autorizzazioni edilizie relative alle grandi strutture di vendita devono essere rilasciate dal comune entro 60 giorni dalla determinazione positiva assunta dalla conferenza di servizi di cui all'articolo 8, comma 1, delle presenti norme, ossia all'articolo 9, commi 3 e 4, della legge regionale, sull'iniziativa medesima. Nel caso in cui sia stato presentato il solo progetto tecnico di massima, il comune interessato deve rilasciare le concessioni o le autorizzazioni edilizie entro 60 giorni dalla presentazione dell'istanza del relativo titolo edilizio.

Titolo V
PROGRAMMAZIONE URBANISTICA

Capo I

L'insediamento delle attività commerciali riferiti ai diversi ambiti territoriali (Zone di P.R.G.)

Art. 15

Aree destinate agli esercizi di vicinato

1. Esercizi di vicinato. Il commercio di vicinato è tra le destinazioni d'uso ammesse, insieme ad altre, nelle zone prevalentemente residenziali e miste ed, in particolare, negli ambiti urbani consolidati e negli ambiti da riqualificare. In dette zone è consentito l'apertura e il trasferimento di esercizi di vicinato dei due settori come individuati dalla Legge Regionale 28/1999, riportati all'articolo 4, comma 1, delle presenti norme, nonché la concentrazione di più esercizi di vicinato, fermo restando, in quest'ultimo caso, che la superficie di vendita complessiva non superi il limite massimo stabilito per le medie strutture (mq **1.500**), ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. f) della Legge Regionale 28/1999, ossia dell'articolo 3, comma 1, lettera f) o dell'articolo 4, comma 2, lettera b), delle presenti norme. La superficie massima di vendita stabilita per gli esercizi di vicinato, anche nel caso di ampliamento, dall'articolo 2, comma 1, lettera e), della Legge Regionale 28/1999, ossia dell'articolo 3, comma 1, lettera e), ovvero dell'articolo 4, comma 2, lettera a), delle presenti norme, è di mq **550 450**. In particolare, le zone sottoposte alle prescrizioni anzidette sono quelle appresso specificate, rappresentate nelle Tavole n.2 e n.3, conformemente a quelle classificate dal P.R.G. vigente. Tali zone sono:

- a) le zone "A" (centro storico), individuate nell'ambito dell'abitato in cui sono compresi in una "l'impianto urbanistico originario della città a matrice esagonale" e nell'altra la "tonnara di Avola", tutte le zone "A" (centro storico), individuate nell'ambito dell'abitato in cui sono compresi l'impianto urbanistico originario della città a matrice esagonale, zone ad esso adiacenti risalenti al periodo ottocentesco e novecentesco di seconda espansione, il Borgo marinaro e il complesso della tonnara di Avola. Per dette zone restano ferme, fino a quando non saranno approvati i relativi piani particolareggiati, le disposizioni riguardanti i tipi di intervento edilizio contenute nelle norme tecniche di attuazione del P.R.G.;
- b) le zone "B", ovvero le sottoelencate sottozone:
- "B1" e "B1 in ambito di salvaguardia", adiacente alla zona "A" (centro storico);
 - "BR 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ed 8" (ex piani particolareggiati di recupero P1, A2, A3, A4, A5, A6, A7 ed A8, ai sensi della L.R. n. 37/1983);
 - "B2", zone urbanizzate sparse; tutte le zone "B";
- c) le zone "C", limitatamente le sottoelencate sottozone:
- "C1", ricadenti nella fascia compresa tra i 150 ed i 500 ml dalla battigia con edilizia estensiva;
 - "C2", ricadenti oltre la fascia di 1.000 ml dalla battigia con edilizia semintensiva;
 - "Csc", di edilizia stagionale nella zona collinare di Avola Antica;
 - "Csm", di edilizia stagionale nella zona costiera; tutte le zone "Ci", "Cs", "AP" e "Pdc";

- d) le zone "D", ovvero le sottoelencate sottozone:
- "D1", destinate per gli insediamenti delle piccole industrie ed imprese artigiane; in detta zona è consentito solo l'esercizio di vicinato esistente;
 - "D2", destinate per gli insediamenti commerciali;
 - "D3", destinate all'insediamento di iniziative turistiche e commerciali che realizzano, unitamente alle strutture ricettive, impianti ed attrezzature complementari e di specifico interesse turistico;
 - "D0", destinate alle attrezzature logistiche e di supporto all'impianto portuale tutte le zone "D";

2. Gli esercizi di vicinato esistenti rientrano nell'ambito delle previsioni di cui al primo comma dell'art.1 della L.R. n.28/1999 e successive modifiche ed integrazioni secondo le loro attuali superfici e sono disciplinati dalle disposizioni della medesima legge e dalle presenti norme.

3. Fatto salvo quanto consentito dalle Norme Tecniche di Attuazione del P.R.G. nelle zone "F" e relative sottozone e "K" relativamente ai servizi di ristoro, in tutte le altre zone dello strumento urbanistico generale non esplicitate ai punti del comma 1. del presente articolo non è consentita la destinazione d'uso finalizzata al commercio di vicinato.

Art. 16

Aree destinate agli insediamenti commerciali di medie strutture di vendita al dettaglio

1. Medie strutture di vendita. A prescindere dagli atti per Legge dovuti e dai criteri di priorità, previsti dall'art. 3 dell'allegato al Decreto Assessoriale N° 982 del 12 Luglio 2000, nonché dall'art. 12 delle presenti norme, le nuove medie strutture di vendita (ivi compreso per gli edifici già esistenti il semplice cambio di destinazione d'uso in attività commerciale), come definite dalla Legge Regionale 28/99, ossia all'art. 3 delle presenti norme, sono ammessi, nel rispetto dei limiti dimensionali massimi stabiliti in mq 1000 in mq 1.500, anche nel caso di ampliamento, in tutte le zone omogenee del P.R.G. vigente ivi compresi gli Ambiti di Perequazione, con esclusione delle zone "D3" (Turistico-Alberghiera), "E" (rurale o agricola), "E1" (agricola di salvaguardia ambientale), "F" (zone pubbliche e di interesse generali), "G" (parchi naturali) e "K" (Camping) "D4" (Attività ricettive per la fruizione della costa), tutte le zone "E" ed "F".

2. Sono fatte salve le medie strutture di vendita esistenti nelle zone omogenee di cui al comma 1 del precedente articolo, come classificate dagli strumenti urbanistici generale ed attuativi. Tali medie strutture esistenti rientrano tra le previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, della L.R. n.28/1999 secondo le loro attuali superfici e sono disciplinati dalle disposizioni della medesima legge e dalle presenti norme.

Art. 17

Aree destinate agli insediamenti commerciali di grandi strutture di vendita al dettaglio

1. Grandi strutture di vendita. In considerazione degli indici relativi all'andamento demografico, alle tendenze dei consumi familiari, ai flussi di utenza non stanziale, alle caratteristiche del territorio comunale, nonché delle compatibilità ambientali e del sistema viario urbano, ed inoltre, delle difficoltà dei comparti commerciali esistenti (esercizi di vicinato e medie strutture di vendita) e della necessità di

incentivare particolari tipologie di vendita (Centri Commerciali e Centri Commerciali Naturali), non è consentita nel territorio comunale l'allocazione di nuove grandi strutture di vendita (superfici superiori a 1500 mq.

2. Sono fatte salve le poche grandi strutture di vendita presenti nel territorio. Dette grandi strutture di vendita esistenti rientrano nell'ambito delle previsioni di cui all'articolo 2, comma 1, della L.R. n.28/1999 secondo le loro attuali superfici e sono disciplinati dalle disposizioni della medesima legge e dalle presenti norme.

Art. 18

Aree pubbliche destinate a mercati di tipo giornaliero, periodico o fisso

1. Il commercio su aree pubbliche è disciplinato dalle norme di cui alla L.R. 1.3.1995, n.18, L.R. 8.1.1996, n.2, e loro successive modifiche ed integrazioni, nonché dalla normativa regionale e nazionale in esse opportunamente richiamata.

2. Fermo restando che l'esercizio del commercio su aree pubbliche può essere svolto sulle aree di cui al comma 2, dell'art.1, della suddetta L.R. n.18/1995, date in concessione per un periodo di tempo pluriennale, non inferiore a dieci anni con possibilità di rinnovo, previa autorizzazione da parte del Comune, nel rispetto delle precitate leggi ed all'osservanza delle condizioni di tempo e di luogo stabilite dallo stesso Comune, e fermo restando altresì che tale esercizio è soggetto a limitazioni e divieti per motivi di viabilità o di carattere igienico sanitario e per altri motivi di pubblico interesse, il commercio su aree pubbliche è subordinato altresì al rispetto della normativa dello strumento urbanistico generale e del relativo regolamento edilizio, nonché delle prescrizioni esecutive e dei piani di recupero, con le rispettive modifiche e integrazioni apportate dalla presente Programmazione Urbanistica per il Settore Commerciale, oltre che all'osservanza ovviamente delle presenti norme.

3. Le aree pubbliche destinate a mercati di tipo giornaliero, periodico o fisso (esistenti e previsti) sono individuate nelle Tavole distinte coi numeri 2, 3, 4 e 5 come segue:

- a) "Fic/28" (ad ovest di via Siracusa). La destinazione di tale area attribuita dal piano particolareggiato di recupero dell'agglomerato A1 ad "attrezzature di interesse comune", precisamente a "mercato coperto" (come detto nella relazione del medesimo piano a pag.6) ed a "centro commerciale" (come indicato nella tav.5 dello stesso piano), con la presente Programmazione Urbanistica per il Settore Commerciale, che ha come obiettivo anche quello di favorire i fenomeni di riaggregazione e di modernizzazione del commercio tradizionale, mediante l'individuazione di aree da destinare alla realizzazione di mercati coperti e di centri commerciali urbani, non può che essere riconfermata, con la possibilità però altresì di poterla utilizzare anche per il "commercio su aree pubbliche", a parziale modifica, quindi, di quanto previsto dal precitato piano particolareggiato di recupero A1, a sua volta approvato e recentemente recepito dal P.R.G. adottato;
- b) "Fs/56" (P.zza F. Crispi), l'area utilizzata attualmente anche per il "mercato rionale" (settimanale);
- c) "Fs/16" ed "Fs/17" (entrambe nel quartiere S. Lucia), le due aree adiacenti tra loro utilizzate ad oggi anche per la "fiera" (quindicinale);
- d) "P/78" (P.zza S. Sebastiano) ed "Fs/60" (adiacente V.le A. Segni), le aree comunali recentemente individuate per essere utilizzate anche per il "mercato rionale" (settimanale), oltre che per parcheggio e verde attrezzato;

altre aree pubbliche sulle quali può essere svolto anche il commercio, oltre quelle suddette e visualizzate nelle predette tavole, sono alcune delle zone "Fic", destinate ad "attrezzature di interesse comune", come indicate dal P.R.G., per le quali non sono state previste specifiche destinazioni dallo strumento urbanistico generale e/o dai piani attuativi.

4. Sono confermate le possibili destinazioni d'uso quali "mercati ambulanti" e "fiere-mercato" consentite dal P.R.G. anche nelle zone per insediamenti commerciali denominate "D2/1" e "D2/2".

5. Viabilità, slarghi, piazze ed aree destinate a parcheggio, ubicate in prossimità di zone destinate al commercio su aree pubbliche, quali mercati rionali, fiere, ecc., possono essere utilizzate eccezionalmente, ove occorre, per favorire la funzionalità delle aree commerciali medesime, nel rispetto delle esigenze di mobilità, di carattere igienico-sanitario e di qualunque altra esigenza di pubblico interesse.

6. Al fine di disciplinare compiutamente il commercio su aree pubbliche, ossia l'applicazione della L.R. n.18/1995, così come modificata dalla L.R. n.2/1996 e successive modifiche ed integrazioni, è opportuno che il Comune proceda all'emanazione di apposito/i regolamento/i, tenendo conto del contenuto della Circolare Assessoriale 6.4.1996, n.4754, nonché della relativa normativa regionale e nazionale utile all'uopo.

7. Per la collocazione di chioschi, per la somministrazione di alimenti e bevande e commercio su aree pubbliche, in risposta alle esigenze locali, è stato emanato dal Comune apposito Regolamento, (regolamento già approvato con delibera di C.C. n°62 del 12/08/2011 con le modifiche introdotte con la delibera di Consiglio Comunale n. 14/2014) in armonia alla normativa regionale e nazionale sopra citata nonché allo strumento urbanistico generale, ai piani attuativi e al relativo regolamento edilizio, in particolare alle norme di arredo urbano, ed infine all'osservanza delle presenti norme. Detto Regolamento dovrà definire: l'ambito di applicazione, le caratteristiche del chiosco da adottarsi, le tipologie dei siti dove questi potranno essere collocati, i criteri di collocazione e le modalità per il rilascio della concessione. (

Art. 19

L'insediamento delle attività commerciali nel centro storico

1. Nei centri storici e/o nelle altre aree urbane di consolidata presenza commerciale vanno perseguiti gli obiettivi della riqualificazione e salvaguardia del tessuto urbano di antica origine, del consolidamento e qualificazione della capacità attrattiva, della funzione aggregativa e di vivibilità dell'area, contribuendo ad eliminare fenomeni di degrado e di abbandono. Per conseguire tali obiettivi, oltre a quanto previsto dalle norme tecniche di attuazione del P.R.G. adottato in ordine alle zone "A", per le quali è obbligatoria la redazione del piano particolareggiato e/o di piani di recupero ai sensi della legge n. 457/1978, anche limitatamente ai singoli quartieri, è opportuno che i relativi strumenti urbanistici attuativi, nonché programmi di riqualificazione urbana o appositi progetti di valorizzazione commerciale, prevedano norme atte a far porre in essere le seguenti azioni:

- a) incentivare processi di qualificazione di area volti al rafforzamento della funzione della struttura urbana centrale, la sua dotazione di servizi e di attrezzature in modo da migliorare la vivibilità dei luoghi di aggregazione e l'efficacia delle attività delle imprese commerciali e di somministrazione di alimenti e bevande;
- b) programmare lo sviluppo e la qualificazione del piccolo commercio di vicinato alimentare e non alimentare puntando a potenziarne l'integrazione e la concentrazione in centri commerciali locali urbani e gallerie commerciali anche pluripiano, favorendo la continuità della presenza di vetrine commerciali e di attività di servizio lungo i fronti

- delle strade commerciali, anche attraverso apposite normative urbanistiche di controllo dei cambi di destinazione d'uso;
- c) potenziare la gamma dei servizi culturali, artigianali, di ritrovo e intrattenimento, ristoro e svago, quali ulteriori componenti dell'attrattività dell'area;
 - d) qualificare la presenza del commercio su aree pubbliche, valorizzando in particolare il ruolo polarizzante dei mercati coperti e di altre aree attrezzate nelle parti attualmente degradate del tessuto urbano centrale e della periferia urbana anche con la funzione di attrazione turistica;
 - e) prevedere un eventuale inserimento di medie strutture, centri commerciali locali urbani e gallerie commerciali anche pluripiano, secondo modalità e in localizzazioni che siano sinergiche con la rete distributiva preesistente;
 - f) favorire l'accessibilità dell'area con i mezzi pubblici e comunque secondo modalità compatibili con la struttura insediativa, realizzando adeguati parcheggi e provvedendo allo sviluppo dei servizi di trasporto collettivo.

Art. 20

Interventi per la valorizzazione commerciale dei centri storici e di altre aree urbane

1. Il Comune, al fine di preservare e sviluppare la funzione del commercio nei centri storici ed in altre aree urbane a forte vocazione commerciale, anche con riferimento al contributo che esso fornisce alle varie forme di aggregazione sociale ed all'assetto urbano, promuove la realizzazione di Progetti di valorizzazione commerciale, anche di natura urbanistico-edilizia, volti alla riqualificazione e allo sviluppo del tessuto commerciale, artigianale di servizio e della ricettività, al rafforzamento dell'immagine e dell'identità urbana di queste aree.

2. I Progetti di valorizzazione commerciale possono essere promossi per le aree del centro storico e/o per altre aree urbane a forte vocazione commerciale che costituiscono veri e propri "centri commerciali naturali". Detti Progetti possono comprendere, oltre agli esercizi commerciali al dettaglio, anche i pubblici esercizi, le attività turistico-ricettive e di intrattenimento e svago, e di artigianato di servizio.

3. I Progetti di valorizzazione commerciale possono prevedere interventi a carattere strutturale, che a titolo esemplificativo possono essere così richiamati:

- a) il censimento degli esercizi commerciali con una consolidata presenza nello stesso settore merceologico e con caratteristiche di pregio;
- b) il riuso di contenitori esistenti per l'insediamento di nuove attività commerciali con funzione di "magnete" o il potenziamento di quelle esistenti, privilegiando la formula dei centri commerciali di qualità e delle gallerie commerciali specializzate in modo da riequilibrare la capacità attrattiva dei centri commerciali periferici;
- c) la creazione di parcheggi pubblici o privati pluripiano o interrati;
- d) il rifacimento di illuminazione pubblica e ripavimentazione di vie e piazze;
- e) la pedonalizzazione e la restrizione del traffico lungo vie e piazze, contestualmente ad altri interventi sul sistema del traffico urbano;
- f) il miglioramento delle reti dei trasporti pubblici urbani ed extraurbani;
- g) la realizzazione di alberature ed aree da destinare a verde pubblico di livello locale;
- h) la realizzazione di opere di arredo urbano che migliorino l'estetica, l'identità e le capacità di richiamo dell'area interessata;
- i) il recupero di facciate dotate di valori storici e culturali;
- j) il recupero di immobili pubblici da adibire ad attività commerciali,

- paracommerciali e di servizio pubblico integrato;
- k) il recupero di piazze e spazi pubblici da destinare all'attività di commercio su aree pubbliche o a luoghi di esposizioni, di mostre e di attività culturali a carattere periodico, così come la creazione di spazi polifunzionali destinati ad attività di intrattenimento e di svago;
- l) l'attuazione di azioni di promozione di marketing urbano.

4. Al fine di incentivare gli interventi di carattere strutturale, il miglioramento e l'inserimento di attività commerciali, il Comune può prevedere abbattimenti degli oneri di urbanizzazione e stabilire la quota del contributo del costo di costruzione a carico dei frontisti.

5. Il Comune, sentito il parere delle associazioni dei consumatori e delle imprese del commercio e dell'artigianato, approva con apposito atto deliberativo i suddetti Progetti di valorizzazione commerciale, congiuntamente ad un apposito programma di attuazione, che deve contenere, tra l'altro, anche l'indicazione dei tempi e delle modalità di realizzazione degli interventi, i soggetti pubblici e privati attori del progetto, il dettagliato piano finanziario.

6. I progetti di valorizzazione commerciale possono usufruire di finanziamenti a valere su fondi pubblici (comunitari, nazionali e regionali) all'uopo destinati; è data priorità ai progetti che prevedano valide alternative alle gravitazioni commerciali extraurbane.

Art. 21

Commercio nelle aree di valore storico, archeologico, artistico o ambientale

1. Il Comune individua negli strumenti urbanistici attuativi gli immobili, le aree o i complessi di immobili per i quali, in relazione al particolare e specifico pregio storico, archeologico, artistico o ambientale, sono previste o ancora da prevedere disposizioni urbanistiche o regolamentari di salvaguardia connesse all'esercizio di attività commerciali, anche al fine di rendere compatibili i servizi commerciali con le funzioni territoriali in rapporto all'arredo urbano e alla viabilità e mobilità dei consumatori. L'individuazione riguarda le aree dei centri storici o porzioni di esse, ma può riguardare aree e singoli immobili anche esterni al centro storico, individuati in relazione agli specifici valori di contesto. Detta individuazione, oltre a singoli esercizi commerciali, può riguardare parti del tessuto commerciale, pubblici esercizi e attività artigianali, aventi valore storico e artistico o d'interesse ambientale.

2. Ferme restando le competenze dello Stato in materia di tutela dei beni di interesse artistico, storico o archeologico, le disposizioni di salvaguardia degli strumenti urbanistici attuativi relativi alle zone "A" possono riguardare:

- a) l'esclusione della vendita di determinate merceologie;
- b) le modalità, prescrizioni e limitazioni del commercio su aree pubbliche;
- c) le caratteristiche morfologiche delle insegne e delle vetrine e gli elementi di arredo urbano, nonché il sistema di illuminazione esterna nei casi di nuova realizzazione o di modifica degli elementi esterni di esercizi commerciali;
- d) in casi eccezionali, quando sia giustificato da fattori di tradizione e dal pregio di ambienti e arredi, la vocazione merceologica determinatasi nel tempo tramite accordi tra Comuni e Soprintendenza ai BB.CC.AA.

3. Gli strumenti urbanistici attuativi, in sintonia con i regolamenti edilizi e di polizia locale, stabiliscono eventuali norme per la limitazione all'esercizio delle attività commerciali in prossimità di beni culturali e ambientali e in parti più estese e di particolare pregio di tessuti commerciali, qualora tali attività, per le modalità di esercizio o

per le modalità di fruizione, danneggino il valore storico-ambientale della zona considerata.

Capo II
Vincoli di natura urbanistica

Art. 22
Disponibilità di spazi pubblici o di uso pubblico

1. Piani particolareggiati e lottizzazioni per nuovi insediamenti di carattere commerciale devono rispettare i rapporti massimi tra gli spazi destinati agli insediamenti stessi e gli spazi pubblici destinati alle attività collettive, a verde pubblico o a parcheggi, ai sensi dell'art. 5, comma 2, del D.M. 2.4.1968. I rapporti massimi da rispettare sono i seguenti: a 100 mq di superficie lorda di pavimento di edifici previsti, deve corrispondere la quantità minima di 80 mq di spazio, escluse le sedi viarie, di cui almeno la metà destinata a parcheggi (in aggiunta a quelli di cui al successivo art. 23).

Art. 23
Dotazioni di parcheggi pertinenziali

1. Parcheggi pertinenziali di uso comune: definizione e misure.

I parcheggi pertinenziali sono aree o costruzioni, o porzioni di aree o costruzioni, adibiti al parcheggio dei veicoli, al servizio esclusivo di un determinato insediamento. Nei parcheggi pertinenziali le dimensioni lineari del singolo posto auto, al netto degli spazi di manovra, non devono essere inferiori a ml 2,5 x 4,8.

La superficie convenzionale di un "posto auto", comprensiva dei relativi spazi di disimpegno, si considera pari a mq 25.

2. Localizzazione e organizzazione dei parcheggi pertinenziali di uso comune.

I parcheggi pertinenziali di un esercizio commerciale o centro commerciale devono essere di uso comune, cioè destinati a tutti i clienti. Pertanto devono essere collocati e organizzati in modo da essere accessibili liberamente e gratuitamente dai clienti stessi; possono trovarsi all'interno di recinzioni, salvo norme contrarie della disciplina urbanistica comunale, ma in tale caso le chiusure degli accessi devono essere eventualmente operanti solamente nelle ore e nei giorni in cui l'attività di cui sono pertinenza è chiusa.

I parcheggi pertinenziali sono generalmente localizzati nello stesso complesso edilizio che contiene l'unità o le unità immobiliari di cui sono pertinenza; possono altresì essere localizzati anche in altra area o unità edilizia posta in un ragionevole raggio di accessibilità pedonale (di norma entro 300 metri), purché permanentemente asservita alla funzione di parcheggio pertinenziale, e purché collegata alla struttura di vendita con un percorso pedonale protetto (marciapiedi, attraversamenti segnalati) e privo di barriere architettoniche.

I parcheggi pertinenziali devono essere collocati in area distinta dagli spazi pubblici per attività collettive, verde pubblico e parcheggi pubblici, senza sovrapposizioni.

Nel caso di strutture di vendita con più di 100 dipendenti è opportuno che nell'ambito dei parcheggi pertinenziali sia individuata una porzione specifica destinata ai dipendenti della struttura di vendita.

Nel caso di strutture di vendita con parcheggi pertinenziali per una capacità complessiva superiore ai 100 posti-auto, e dislocati in più gruppi

di posti auto con accessi differenziati, è prescritto l'impianto di segnalamento automatico che indirizzi gli utenti verso l'accesso più opportuno in relazione alla disponibilità di posti.

In ogni caso devono essere assicurate efficaci soluzioni di accesso e adottati tutti gli accorgimenti necessari ad agevolare la fruizione dei parcheggi e l'accessibilità da questi ai punti di vendita, con particolare riferimento al superamento delle barriere architettoniche.

3. Caratteristiche tipologiche dei parcheggi pertinenziali.

I parcheggi pertinenziali possono essere realizzati in superficie e alberati, oppure in soluzioni interrato o fuori terra, anche multipiano, secondo i limiti di edificazione stabiliti dal P.R.G.

Nel caso di grandi parcheggi sono da preferire le soluzioni interrato e/o pluripiano, le quali rendano minima l'estensione della superficie che viene impermeabilizzata.

Tali soluzioni sono da adottare in caso di parcheggi pertinenziali di capacità superiore a 100 posti-auto in aree ad elevata permeabilità, quali i terrazzi fluviali e i conoidi di pianura.

4. Dotazione minima di aree destinate a parcheggi pertinenziali per la clientela.

Le dotazioni di parcheggi pertinenziali per la clientela, in relazione alle diverse tipologie distributive e ai settori merceologici in cui operano, devono rispettare i seguenti valori minimi:

- a) esercizi di vicinato: è richiesta la medesima dotazione, in termini quantitativi, che è richiesta per la funzione residenziale, fermo restando che si deve trattare di spazi aperti direttamente accessibili da parte della clientela;
- b) medie strutture di vendita alimentari o miste: è richiesta una dotazione di mq 1,0 per ogni metro quadrato di superficie di vendita;
- c) medie strutture di vendita non alimentari: è richiesta una dotazione di mq 0,5 per ogni metro quadrato di superficie di vendita;
- d) grandi strutture di vendita alimentari o miste con superficie inferiore ai 5.000 mq: è richiesta una dotazione di mq 2,0 per ogni metro quadrato di superficie di vendita;
- e) grandi strutture di vendita non alimentari con superficie di vendita inferiore a 5.000 mq: è richiesta una dotazione di mq 1,5 per ogni metro quadrato di superficie di vendita;
- f) grandi strutture di vendita alimentari o miste con superficie superiore ai 5.000 mq: va richiesta una dotazione di mq 2,5 per ogni metro quadrato di superficie di vendita;
- g) grandi strutture di vendita non alimentari con superficie di vendita superiore ai 5.000 mq: va richiesta una dotazione di mq 2,0 per ogni metro quadrato di superficie di vendita;
- h) centri commerciali: la dotazione di parcheggi pertinenziali è calcolata distintamente:
 - per le medie e grandi strutture di vendita in esso presenti secondo le tipologie sopra indicate, la dotazione richiesta è quella riportata alle lettere b), c), d), e) ed f) di cui sopra;
 - per la rimanente parte degli esercizi commerciali, per le attività paracommerciali ed altre attività di servizio in esso presenti, la dotazione di parcheggio pertinenziale per la clientela è prevista in mq 1,0 per ogni metro quadro di superficie lorda di pavimento.

Le dotazioni di parcheggio pertinenziale per la clientela sopra indicate assorbono eventuali ulteriori dotazioni di parcheggi pertinenziali prescritte da norme statali e regionali.

La disponibilità delle aree per parcheggio, nelle misure indicate, costituisce **requisito essenziale** per il rilascio dell'autorizzazione per la vendita al dettaglio ed il venir meno di tale requisito oggettivo costituisce motivo di revoca della medesima.

5. Casi di possibile riduzione delle dotazioni di parcheggio.

Al fine di agevolare le iniziative tendenti all'ammodernamento, alla qualificazione ed al consolidamento della rete distributiva preesistente e fatti, è richiesta una dotazione pertinenziale inferiore (massimo fino alla metà dei valori indicati al precedente comma 4), limitatamente per le zone "A" e "B" del P.R.G., nei soli seguenti casi:

- a) nell'ambito di progetti di valorizzazione commerciale di cui al precedente articolo 20, qualora sia previsto dal progetto che l'accesso dell'utenza avvenga in misura significativa a piedi o con i mezzi collettivi o con veicoli leggeri, e purché gli interventi siano limitati alla ristrutturazione edilizia e al cambio di destinazione d'uso. Le dotazioni di cui al precedente comma 4 sono comunque da richiedere nel caso di interventi di ristrutturazione urbanistica, di demolizione e ricostruzione, di nuova costruzione;
- b) nel caso di interventi di ristrutturazione o di ampliamento di preesistenti strutture di vendita o centri commerciali, entro il limite di un ampliamento massimo del 20% della superficie di vendita precedentemente autorizzata;
- c) nel caso la realizzazione di centri commerciali al dettaglio nei centri storici e/o in altre aree urbane a forte vocazione commerciale determini dei flussi di traffico aggiuntivo.

Nei casi delle lettere a), b) e c) sopra indicati il Comune può richiedere in alternativa la "monetizzazione" parziale o totale delle dotazioni prescritte in materia di aree di parcheggi pubblici e verde pubblico. Le risorse finanziarie in tal modo acquisite dai Comuni sono riservate al reperimento e alla realizzazione di parcheggi pubblici e verde pubblico, alla realizzazione di opere di arredo urbano ed al miglioramento dell'accessibilità con mezzi pubblici o piste ciclabili nell'ambito del contesto urbano coinvolto dall'insediamento commerciale.

6. Posti per motocicli e biciclette. In aggiunta alle dotazioni prescritte di posti-auto, è richiesta un'adeguata dotazione di posti per motocicli e biciclette, con particolare riferimento alle medie strutture di vendita. La dotazione richiesta di tali posti è pari a un terzo della dotazione di posti-auto prescritta.

7. Aree per il carico e lo scarico delle merci. Le grandi strutture di vendita devono essere dotate di un'area pertinenziale riservata alle operazioni di carico e scarico merci e al parcheggio dei veicoli merci, dimensionata secondo le esigenze attese.

Detta area deve essere delimitata rispetto alle aree di parcheggio con un'idonea segnaletica orizzontale e verticale e deve essere raccordata con l'innesto sulla viabilità pubblica con un percorso differenziato rispetto ai percorsi dei veicoli dei clienti.

Per le grandi strutture di vendita è inoltre preferibile, ove possibile, realizzare due innesti separati, per le merci e per la clientela, su strade pubbliche diverse.

Art. 24

Disciplina delle aree di sosta

1. Regolamentazione delle aree di sosta.

Il Comune, privilegiando norme di autoregolamentazione concertata, disciplina l'orario di carico e scarico delle merci nell'ambito dei centri storici, cercando di concentrarlo nelle ore di minor traffico ed evitando lo sviluppo dell'inquinamento acustico.

Il Comune, nel disciplinare la sosta su suolo pubblico, deve considerare che per la vitalità del commercio nei centri storici e nei luoghi del commercio in generale deve privilegiare la possibilità di parcheggio gratuito, sia pure per breve durata. In tali ambiti territoriali le medie e grandi strutture di vendita devono dimostrare la disponibilità

di parcheggio, anche attraverso apposito convenzionamento con infrastrutture già operanti.

In alternativa è richiesta la relativa monetizzazione, in modo da contribuire alla costituzione di un fondo destinato al finanziamento della realizzazione di parcheggi di iniziativa pubblica dedicati alle zone di prevalente insediamento commerciale.

Art. 25

Verifiche di impatto sulla viabilità


1. L'approvazione dei progetti, ai fini del rilascio delle concessioni e autorizzazioni edilizie, nonché il rilascio delle autorizzazioni per nuove aperture, trasferimenti, ampliamenti, estensione di settore merceologico per esercizi commerciali e centri commerciali aventi una superficie di vendita superiore a 1.500 mq, sono subordinati alla valutazione di impatto sulla viabilità.

2. I progetti e le domande di autorizzazioni commerciali devono essere accompagnati da idoneo studio sulla viabilità dell'area, da studi di dettaglio dei nodi, con verifica funzionale degli stessi per un'idonea organizzazione delle intersezioni viarie e degli svincoli di immissione sulla rete stradale interessata, in funzione della classe di appartenenza dei singoli tronchi, della capacità degli stessi e dei previsti livelli di servizio. In particolare devono essere considerati:

- a) il movimento indotto dei veicoli commerciali e le relative problematiche di carico e scarico, specialmente se comportano la sosta su suolo pubblico, che deve essere regolamentata;
- b) il movimento indotto di vetture private, calcolato assumendo, convenzionalmente, un flusso viario, in ore di punta, pari a 1,2 volte la capienza del parcheggio (di dimensione conforme a quella prescritta), sia in entrata che in uscita;
- c) il traffico ordinario, assumendo il maggior valore (depurato dalle stagionalità) stimato tra le ore 18 e le ore 19 del venerdì e del sabato;
- d) l'organizzazione e la portata degli accessi.

Data 06/05/2024

PER IL SETTORE VI
(Geom. Carmelo MACAUDA)



PER IL SETTORE IV
(Ing. Pasquale GAMBOLZA)





Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

DIPARTIMENTO DELLE ATTIVITÀ PRODUTTIVE

Area I.A – Coordinamento strutture dipartimentali, Bilancio, Programmazione fondi extra regionali e Servizi generali
Servizio 1.S – Commercio, ZES ed altri interventi agevolativi

CIRCOLARE n. 2 del 28 febbraio 2024

Oggetto: Articolo 43, comma 1, della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3. Modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28.

Agli Enti Locali della Regione Siciliana

e, p.c. Alle Camere di Commercio, Industria,
Artigianato e Agricoltura della Regione
Siciliana

Come è noto, l'articolo 43 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, pubblicata nella G.U.R.S. n. 7 del 3 febbraio 2024, ha apportato modifiche alla legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28, recante *"Riforma della disciplina del commercio"*.

Nello specifico, l'articolo 2, comma 1, lettere e), f) e g) della L.R. 28/99, così come novellato dal citato articolo 43, nel ridefinire i limiti dimensionali delle tipologie commerciali, ha stabilito che si intendono:

"e) per "esercizi di vicinato" gli esercizi aventi superficie di vendita non superiore al 30% di quella massima definita dalla lettera f);

f) per "medie strutture di vendita" gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera e) e fino a 1.000 mq. nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti; fino a 1.500 mq. nei comuni con popolazione residente non oltre i 100.000 abitanti; fino a 2.000 mq nei comuni con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti (...);

g) per "grandi strutture di vendita" gli esercizi aventi superficie superiore ai limiti di cui alla lettera f)".

Sul punto, al fine di assicurare uniformità di interpretazioni e comportamenti tra le amministrazioni comunali si reputa opportuno fornire alcuni chiarimenti in ordine alle suddette novità normative.

La modifica dei limiti dimensionali delle medie strutture di vendita di cui alla citata lettera f) comporta, per effetto anche della modifica della lettera e), che i limiti dimensionali degli esercizi di vicinato sono così rideterminati:

- fino a 300 mq. nei comuni con popolazione residente fino a 10.000 abitanti;
- fino a 450 mq. nei comuni con popolazione residente non oltre i 100.000 abitanti;
- fino a 600 mq. nei comuni con popolazione residente superiore a 100.000 abitanti.

L'apertura di un esercizio di vicinato è sottoposta a Segnalazione Certificata di Inizio Attività (SCIA), mentre l'attivazione di una media/grande struttura di vendita è sottoposta al rilascio di apposita autorizzazione, con le procedure previste dalla vigente normativa, nonché dai vigenti strumenti urbanistici.

Sul punto, l'articolo 5 della legge regionale 22 dicembre 1999, n. 28 prevede l'emanazione da parte del Presidente della Regione di apposite direttive, e fissa i criteri ai quali le amministrazioni comunali devono attenersi, anche mediante apposite varianti degli strumenti

urbanistici vigenti, ai fini dell'adozione della **programmazione urbanistica commerciale**. Tale programmazione diventa esecutiva dopo l'approvazione definitiva da parte del competente Assessorato regionale Territorio e Ambiente.

Con Decreto Presidenziale 11 luglio 2000 recante "*Directive ed indirizzi di programmazione commerciale e criteri di programmazione urbanistica riferiti al settore commerciale*", sono state emanate le suddette direttive e indirizzi di programmazione commerciale ed i criteri di programmazione urbanistica commerciale.

Con la programmazione urbanistica commerciale sono state conseguentemente individuate le aree nelle quali possono essere realizzati gli insediamenti commerciali, nel rispetto delle esigenze e delle scelte di politica commerciale di competenza delle amministrazioni locali.

Con tale programmazione, le amministrazioni comunali hanno individuato le zone cittadine da destinare, in maniera anche non esclusiva, alle varie tipologie commerciali, nel rispetto delle finalità fissate dalla legge e delle procedure individuate dai decreti attuativi per il raggiungimento di tali finalità.

Pertanto, con i piani urbanistici commerciali sono state definite le zone di insediamento di attività commerciali, con particolare riferimento alle medie e grandi strutture di vendita, per adeguarle agli orientamenti dell'amministrazione comunale, nonché l'eventuale individuazione di nuove opportunità urbanistiche ove ammettere l'insediamento delle diverse tipologie di attività commerciali.

In generale, il commercio di **vicinato** è considerato una delle destinazioni d'uso ammesse, insieme ad altre, nelle zone prevalentemente residenziali e miste e, in particolare, negli ambiti urbani consolidati e negli ambiti da riqualificare.

Le **medie strutture** di vendita sono invece di norma una delle destinazioni ammesse nelle zone urbane a carattere misto, consolidato o da riqualificare, nonché in zone per nuovi insediamenti.

Le **grandi strutture** di vendita sono di norma realizzabili in zone specialistiche e nei poli funzionali di tipo specialistico.

In sintesi, si può certamente affermare che gli esercizi di vicinato costituiscono tipologie commerciali ammesse nelle Z.T.O. (Zone Territoriali Omogenee) a destinazione commerciale senza particolari vincoli di insediamento, mentre le medie e le grandi strutture di vendita sono individuate in Z.T.O. a specifica destinazione urbanistica, tenendo conto, in ogni caso, dei parametri che su queste hanno incidenza, operando, di fatto, per queste ultime, una vera e propria programmazione territoriale.

In forza delle superiori vigenti disposizioni di settore, questa Amministrazione è dell'avviso che i nuovi limiti dimensionali degli **esercizi di vicinato** trovano immediata applicazione senza che ciò comporti la necessità di adeguare gli strumenti urbanistici vigenti alle nuove disposizioni normative, così come trovano immediata applicazione anche i nuovi limiti dimensionali delle **medie e grandi strutture di vendita**, per le quali le zone di insediamento sono state già individuate in sede di redazione nella programmazione urbanistica commerciale.

F.to
Il Dirigente Generale
Carmelo Frittitta


F.to
L'Assessore
On.le Edmondo Tamajo

PARERI ED ATTESTAZIONI ESPRESSI AI SENSI DEGLI ARTT. 53 E 55 DELLA L.142/90
RECEPITA CON L.R. 48/91 E INTEGRATA CON L.R. 30/2000


In ordine alla regolarità tecnica si esprime parere Favorevole

Avola, 06-05-2024

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO COMMERCIO
(Geom. Carmelo MACAUDA)



IL CAPO SETTORE IV
(Dott. Ing. P. GAMBUZZA)



In ordine alla regolarità contabile si esprime parere Favore. red. p. Parl. Prov. 24-26

Spese x € 3.000,00 de i computer CAP. 178/2024
pronte program. Resp. Ser.

Avola, 13-05-24

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO
IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO
ANCIO E PROGRAM. AZIONE
DOTT.SSA SEBASTIANA COLETTA

Proposta ricevuta il 24.05.2024

Sotto il profilo della legittimità si esprime parere Favorevole.

Avola, 24-05-2024

IL SEGRETARIO GENERALE



L'anno duemilaventiquattro il giorno ventuno del mese di Giugno alle ore 17:30 e seguenti, nella sala delle adunanze consiliari di questo Comune, alla seduta di inizio disciplinata dal comma 1 dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986, N° 9, esteso ai comuni dall'art. 58 della stessa L.R., in seduta pubblica prevista dall'art. 31, comma 1 legge 142/90 recepito dalla L.R. 48/91 che è stata partecipata ai singoli consiglieri a norma dell'art. 48 dell'EE.LL., risultano all'appello nominale:

Coletta Salvatore (Presidente)	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Alia Alessia	<input checked="" type="checkbox"/>	A
Cannata Giovanni Luca	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Amato Fabio	<input checked="" type="checkbox"/>	A
Bellomo Luciano	P	<input checked="" type="checkbox"/>	Caruso Giuseppe	P	<input checked="" type="checkbox"/>
Rametta Giovanni	P	<input checked="" type="checkbox"/>	Canto Pietro	<input checked="" type="checkbox"/>	A
Tardonato Francesco	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Coletta Katia	P	<input checked="" type="checkbox"/>
Guastella Salvatore	P	<input checked="" type="checkbox"/>	Andolina Maria	<input checked="" type="checkbox"/>	A
Iacono Fabio	P	<input checked="" type="checkbox"/>	Canonico Massimiliano	<input checked="" type="checkbox"/>	A
Giunta Tony	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Calamunci Giuseppe	<input checked="" type="checkbox"/>	A
Drovetti Nino	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Inturri Grazia	P	<input checked="" type="checkbox"/>
Urso Tullio	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Campisi Antonino	<input checked="" type="checkbox"/>	A
Mauceri Carla	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Costanzo Sebastiano	P	<input checked="" type="checkbox"/>
Milea Raluca Ioana	<input checked="" type="checkbox"/>	A	Libro Stefano	<input checked="" type="checkbox"/>	A

Risultano presenti n° 16 ed assenti n° 8 **Consiglieri Comunali**

Risultato legale, ai sensi del citato comma dell'art. 30 della L.R. 6.3.1986 n° 9, il numero degli intervenuti, **assume la Presidenza del Consiglio Comunale il Presidente Sig. Coletta Salvatore**

Partecipa il Segretario del Comune Dott.ssa Maria Grazia D'Erba.

Per l'Amministrazione sono presenti: il Sindaco On. Avv. Rossana Cannata e i componenti la Giunta Municipale nelle persone dei Signori Assessori: Vice Sindaco Avv. Massimo Grande, Avv. Salvatore Andolina, Avv. Fabio Cancemi, Arch. Paolo Tanasi, Dott.ssa Deborah Rossitto, Avv. Stephanie Busà, Arch. Salvatore Bravato .

Continuando in seduta pubblica, il Presidente del Consiglio Comunale, passa alla trattazione del punto posto all'o.d.g.. dando lettura dell'oggetto della proposta agli atti e dei relativi pareri previsti a norma di legge.

“Preso d’atto della ridefinizione dei limiti diminsionali delle tipologie commerciali di cui all’art.43 della L.R. 31/01/2024 ed adeguamento a tale ridefinizione delle “Norme di attuazione” relative alla Programmazione urbanistica per il settore Commerciale, approvato contestualmente al T.R.G. con D. Dir n. 425/DRU del 8/4/2003 e successive modifiche ed integrazioni”.

Considerato che nessuno ha chiesto di intervenire, il Presidente passa alla fase di voto.

Si procede mediante appello nominale con scrutinio elettronico, con il seguente esito:

Presenti: N. 16 (1.Coletta S. – 2.Cannata. – 3.Tardonato – 4.Giunta – 5.Drovetti – 6. Urso – 7.Mauceri – 8.Milea Raluca – 9. Alia – 10.Amato - 11.Canto – 12.Andolina – 13. Canonico – 14.Calamunci – 15.Campisi – 16. Libro)

Assenti: N° 8 (1.Bellomo – 2. Rametta - 3.Guastella – 4.Iacono - 5.Caruso. – 6.Coletta K. – 7.Inturri - 8. Costanzo)

Favorevoli: N° 15 (1.Coletta S.– 2.Cannata - 3.Tardonato – 4.Giunta – 5.Drovetti – 6. Urso – 7.Mauceri - 8.Milea Raluca – 9. Alia – 10.Amato -11. Canto – 12.Andolina – 13. Canonico - 14. Calamunci – 15. Libro)

Astenuti: N° 1 (Campisi)

Contrari: Zero

La proposta dell’ufficio viene approvata

Successivamente, il Presidente invita l’Assemblea a votare per la immediata esecutività dell’atto, nel medesimo modo.

Si procede mediante appello nominale con scrutinio elettronico, con il seguente esito:

Presenti: N. 16 (1.Coletta S.– 2.Cannata. – 3.Tardonato – 4.Giunta – 5.Drovetti – 6. Urso – 7.Mauceri – 8.Milea Raluca – 9. Alia – 10.Amato - 11.Canto – 12.Andolina – 13. Canonico – 14.Calamunci – 15.Campisi – 16. Libro)

Assenti: N° 8 (1.Bellomo – 2. Rametta - 3.Guastella – 4.Iacono - 5.Caruso. – 6.Coletta K. – 7.Inturri - 8. Costanzo)

Favorevoli: N° 15 (1.Coletta S. – 2.Cannata - 3.Tardonato – 4.Giunta – 5.Drovetti – 6. Urso – 7.Mauceri – 8.Milea Raluca – 9. Alia – 10.Amato -11. Canto – 12.Andolina – 13. Canonico - 14. Calamunci – 15. Libro)

Astenuti: N° 1 (Campisi)

Contrari: Zero

La deliberazione viene dichiarata immediatamente esecutiva

Al termine, il Presidente chiude i lavori assembleare.

CONSIGLIO COMUNALE

Esaminata la superiore proposta predisposta dall'ufficio, che qui si intende integralmente riportata, munita dei pareri di rito;

Visto il verbale agli atti della 3^a Commissione Consiliare n° 76 del 03.06.2024;

Visto il verbale agli atti della 4^a Commissione Consiliare n° 61 del 31.05.2024;

Udito il Presidente mettere ai voti la proposta dell'ufficio;

Udito il Presidente mettere ai voti l'immediata esecutività dell'atto;

Vista la L.R. 44/91 e ss.mm.ii;

Visto l'O.R.EE.LL. Vigente in Sicilia ed il relativo Regolamento di esecuzione;

Visto il vigente Statuto Comunale.

Visto il vigente Regolamento per la convocazione per le adunanze ed il funzionamento del Consiglio Comunale.

Procedutosi alle votazioni, mediante appello nominale con scrutinio elettronico, con il seguente esito:

- proposta dell'ufficio:

Presenti: N. 16 (1.Coletta S. – 2.Cannata. – 3.Tardonato – 4.Giunta – 5.Drovetti – 6. Urso – 7.Mauceri – 8.Milea Raluca – 9. Alia – 10.Amato - 11.Canto – 12.Andolina – 13.Canonico – 14.Calamunci – 15.Campisi – 16. Libro)

Assenti: N° 8 (1.Bellomo – 2. Rametta - 3.Guastella – 4.Iacono - 5.Caruso. – 6.Coletta K. – 7.Inturri - Costanzo)

Favorevoli: N° 15 (1.Coletta S. – 2.Cannata - 3.Tardonato – 4.Giunta – 5.Drovetti – 6. Urso – 7.Mauceri - 8.Milea Raluca – 9. Alia – 10.Amato - 11. Canto – 12.Andolina – 13.Canonico - 14. Calamunci – 15. Libro)

Astenuti: N° 1 (Campisi)

Contrari: Zero

- immediata esecutività dell'atto:

Presenti: N° 16 (1.Coletta S.– 2.Cannata – 3.Tardonato – 4.Guastella. - 5.Giunta – 6.Drovetti – 7. Urso - 8.Mauceri – 9.Milea Raluca – 10.Alia - 11.Amato - 12. Andolina – 13.Canonico – 14.Calamunci – 15.Campisi – 16. Libro)

Assenti: N° 8 (1.Bellomo – 2. Rametta – 3.Iacono – 4.Caruso – 5.Canto - 6. Coletta K. – 7.Inturri – 8.Costanzo)

Favorevoli: N° 15 (1.Coletta S. – 2.Rametta – 3.Tardonato – 4.Guastella. - 5.Giunta – 6. Drovetti – 7.Urso - 8.Mauceri - 9.Milea Raluca – 10. Alia - 11.Amato - 12. Andolina – 13.Canonico – 14.Calamunci – 15. Libro)

Astenuti: N° 1 (Campisi)

Contrari: Zero

DELIBERA

- **Di approvare la proposta dell'ufficio come integralmente riportata.**
- **Di dichiarare il presente atto immediatamente esecutivo con separata votazione.**


Il Presidente del Consiglio Comunale
Salvatore Coletta



Il Consigliere Anziano
Dott. On. Giovanni Luca Cannata



Il Segretario Generale
Dott.ssa Maria Grazia D'Erba



REFERTO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Responsabile delle pubblicazioni aventi effetto di pubblicità legale, visti gli atti d'Ufficio

ATTESTA

Che la presente Deliberazione è stata pubblicata all'Albo Pretorio on line di questo Comune, in data _____ per rimanervi 15 giorni consecutivi.

Avola, _____

IL MESSO COMUNALE

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

Il sottoscritto Segretario Generale, visti gli atti d' Ufficio

ATTESTA

che la presente deliberazione:

- E' divenuta esecutiva trascorsi 10 (Dieci) giorni dalla data di inizio della pubblicazione;
- È stata dichiarata immediatamente esecutiva;

Avola, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario Generale **CERTIFICA**, su conforme attestazione dell'Addetto, che la presente deliberazione è stata affissa all'Albo Pretorio per 15 (quindici) giorni consecutivi dal _____ al _____

Avola, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all'originale per uso Amministrativo ed Ufficio

Avola, _____

IL SEGRETARIO GENERALE

Copia Conforme all'originale.

Avola, _____

IL SEGRETARIO GENERALE